

Bruxelles, 21 marzo 2019
(OR. en)

7401/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0152(COD)**

**CODEC 657
VISA 57
FRONT 104
MIGR 31
DAPIX 100
COMIX 157
SIRIS 47
PE 84**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Carlos COELHO (PPE, PT) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 251 emendamenti (emendamenti 1-251) alla proposta.

Inoltre, il gruppo politico Verts/ALE ha presentato 3 emendamenti (emendamenti 252-254).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 marzo 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-251 e l'emendamento 253 (seconda parte) alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Sistema di informazione visti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0302),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g), l'articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0185/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0078/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che **modifica** il regolamento (CE) n.
767/2008, **il** regolamento (CE) n.
810/2009, **il** regolamento (UE) 2017/2226,
il regolamento (UE) 2016/399, **il**
regolamento (UE) 2018/XX [regolamento
sull'interoperabilità] e la decisione
2004/512/CE, e **che abroga** la decisione
2008/633/GAI del Consiglio

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che **riforma il sistema di informazione
visti mediante modifica del** regolamento
(CE) n. 767/2008, **del** regolamento (CE)
n. 810/2009, **del** regolamento (UE)
2017/2226, **del** regolamento (UE)
2016/399 **e del** regolamento (UE) 2018/XX
[regolamento sull'interoperabilità] e **che
abroga** la decisione 2004/512/CE e la
decisione 2008/633/GAI del Consiglio

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il sistema di informazione visti (VIS)
è stato istituito con decisione
2004/512/CE⁴¹ del Consiglio per fungere
da soluzione tecnologica allo scambio di
dati sui visti tra gli Stati membri. Il
regolamento (CE) n. 767/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio⁴² fissa
lo scopo, le funzionalità e le responsabilità
del VIS e definisce le condizioni e le
procedure per lo scambio di dati tra Stati
membri in ordine alle domande di visto per
soggiorni di breve durata e alle decisioni
adottate al riguardo. Il regolamento (CE) n.
810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio⁴³ stabilisce norme per la
registrazione degli identificatori biometrici
nel VIS. La decisione 2008/633/GAI del

Emendamento

(1) Il sistema di informazione visti (VIS)
è stato istituito con decisione
2004/512/CE⁴¹ del Consiglio per fungere
da soluzione tecnologica allo scambio di
dati sui visti tra gli Stati membri. Il
regolamento (CE) n. 767/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio⁴² fissa
lo scopo, le funzionalità e le responsabilità
del VIS e definisce le condizioni e le
procedure per lo scambio di dati tra Stati
membri in ordine alle domande di visto per
soggiorni di breve durata e alle decisioni
adottate al riguardo. Il regolamento (CE) n.
810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio⁴³ stabilisce norme per la
registrazione degli identificatori biometrici
nel VIS. La decisione 2008/633/GAI del

Consiglio⁴⁴ stabilisce a quali condizioni le autorità designate degli Stati membri e Europol possono ottenere l'accesso per la consultazione al VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

⁴¹ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁴² Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

⁴³ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁴⁴ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Consiglio⁴⁴ stabilisce a quali condizioni le autorità designate degli Stati membri e Europol possono ottenere l'accesso per la consultazione al VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. ***Il VIS è entrato in funzione l'11 ottobre 2011^{44 bis} ed è stato gradualmente introdotto nei consoli di tutti gli Stati membri nel mondo tra l'ottobre 2011 e il febbraio 2016.***

⁴¹ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁴² Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

⁴³ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁴⁴ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

^{44 bis} ***Decisione di esecuzione 2011/636/UE della Commissione, del 21 settembre 2011, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) in una prima regione (GU L 249 del 27.9.2011, pag. 18).***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"⁴⁶ evidenzia la necessità che l'UE rafforzi e migliori i suoi sistemi di informazione, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle frontiere, del contrasto e dell'antiterrorismo, e ne migliori l'interoperabilità. La comunicazione individua altresì la necessità di colmare il vuoto informativo anche in relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

⁴⁶ COM(2016)0205.

Emendamento

(3) La comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"⁴⁶ evidenzia la necessità che l'UE rafforzi e migliori i suoi sistemi di informazione, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle frontiere, del contrasto e dell'antiterrorismo, e ne migliori l'interoperabilità. La comunicazione individua altresì la necessità di colmare il vuoto informativo anche in relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorni di lunga durata, ***dato che l'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen prevede il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati parti contraenti dell'accordo per un periodo non superiore a 90 giorni su 180, istituendo così il riconoscimento reciproco dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati dagli Stati membri. La Commissione ha condotto due studi: stando alle conclusioni del primo studio di fattibilità^{46 bis} è tecnicamente fattibile sviluppare un registro e la migliore soluzione tecnica sarebbe riutilizzare la struttura del VIS; stando a quelle del secondo studio^{46 ter} basato su un'analisi della necessità e della proporzionalità, sarebbe necessario e proporzionato estendere l'ambito di applicazione del VIS per ricomprendere i documenti di cui sopra.***

⁴⁶ COM(2016)0205.

^{46 bis} ***"Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas,***

Residence and Local Border Traffic Permits” (2017).

^{46 ter} “Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents” (2018).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il 10 giugno 2016 il Consiglio ha approvato una tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni⁴⁷. Per colmare l’attuale carenza di informazioni nei documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere in considerazione l’istituzione di un registro centrale dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati dagli Stati membri, al fine di memorizzare le informazioni su tali documenti (comprese le date di scadenza e il loro eventuale ritiro). L’articolo 21 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen prevede il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati parti contraenti dell’accordo per un periodo non superiore a 90 giorni su 180, istituendo così il riconoscimento reciproco dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati dagli Stati membri.

soppresso

⁴⁷ *Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore "Giustizia e affari interni" (9368/1/16 REV 1).*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nelle conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE⁴⁸, il Consiglio ha riconosciuto che al fine di colmare le attuali lacune di informazione per la gestione delle frontiere e il contrasto, come ad esempio in relazione all'attraversamento delle frontiere da parte di titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno, potrebbero essere necessarie nuove misure. Il Consiglio ha invitato la Commissione a effettuare, in via prioritaria, uno studio di fattibilità per l'istituzione di un registro centrale dell'UE contenente informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno. Su questa base la Commissione ha condotto due studi: stando alle conclusioni del primo studio di fattibilità⁴⁹ è tecnicamente fattibile sviluppare un registro e la migliore soluzione tecnica sarebbe riutilizzare la struttura del VIS; stando a quelle del secondo studio⁵⁰ basato su un'analisi della necessità e della proporzionalità, sarebbe necessario e proporzionato estendere l'ambito di applicazione del VIS per ricomprendere i documenti di cui sopra.

soppresso

⁴⁸ Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE (10151/17);

⁴⁹ "Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits" (2017).

⁵⁰ "Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents" (2018).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 810/2009, è stato convenuto che sarebbero stati affrontati in una fase successiva il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell'identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età inferiore a 12 anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l'età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione. Le conclusioni di uno studio⁵³ svolto nel 2013 dal Centro comune di ricerca confermano che, a determinate condizioni, è possibile realizzare con un sufficiente livello di precisione il riconoscimento delle impronte digitali dei minori di età compresa tra 6 e 12 anni. Un secondo studio⁵⁴ ha confermato tali conclusioni nel dicembre 2017 fornendo un'analisi più profonda degli effetti dell'età sulla qualità delle impronte digitali. Su tali basi la Commissione ha condotto nel 2017 un ulteriore studio sulla necessità e proporzionalità di abbassare a 6 anni l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nell'ambito della procedura di rilascio dei visti. Da questo studio⁵⁵ è

Emendamento

(8) Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 810/2009, è stato convenuto che sarebbero stati affrontati in una fase successiva il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell'identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età inferiore a 12 anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l'età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione. Le conclusioni di uno studio⁵³ svolto nel 2013 dal Centro comune di ricerca confermano che, a determinate condizioni, è possibile realizzare con un sufficiente livello di precisione il riconoscimento delle impronte digitali dei minori di età compresa tra 6 e 12 anni. Un secondo studio⁵⁴ ha confermato tali conclusioni nel dicembre 2017 fornendo un'analisi più profonda degli effetti dell'età sulla qualità delle impronte digitali. Su tali basi la Commissione ha condotto nel 2017 un ulteriore studio sulla necessità e proporzionalità di abbassare a 6 anni l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nell'ambito della procedura di rilascio dei visti. Da questo studio⁵⁵ è

emerso che abbassando tale età si contribuirebbe a un migliore conseguimento degli obiettivi del VIS, in particolare per quanto riguarda la facilitazione della lotta contro la frode d'identità e delle verifiche ai valichi di frontiera esterni, e che potrebbero derivarne altri benefici in quanto si rafforzerebbe la prevenzione e lotta contro la violazione dei diritti dei minori, diventando possibile identificare o verificare l'identità di un minore cittadino di paese terzo che si trovi nello spazio Schengen in una situazione di abuso potenziale o effettivo dei suoi diritti (ad es. minori vittime della tratta degli esseri umani, minori scomparsi e minori non accompagnati che presentano domanda di asilo).

emerso che abbassando tale età si contribuirebbe a un migliore conseguimento degli obiettivi del VIS, in particolare per quanto riguarda la facilitazione della lotta contro la frode d'identità e delle verifiche ai valichi di frontiera esterni, e che potrebbero derivarne altri benefici in quanto si rafforzerebbe la prevenzione e lotta contro la violazione dei diritti dei minori, diventando possibile identificare o verificare l'identità di un minore cittadino di paese terzo che si trovi nello spazio Schengen in una situazione di abuso potenziale o effettivo dei suoi diritti (ad es. minori vittime della tratta degli esseri umani, minori scomparsi e minori non accompagnati che presentano domanda di asilo). ***Nel contempo, dato che i minori sono un gruppo particolarmente vulnerabile, la raccolta di categorie speciali di dati, come il rilevamento delle impronte digitali dei minori, dovrebbe essere soggetta a tutele più rigorose e le finalità di utilizzo di tali dati dovrebbero essere limitate agli usi che vanno nel migliore interesse del minore, anche limitando il periodo di conservazione dei dati. Il secondo studio ha inoltre individuato una scarsa qualità e un'esattezza media delle impronte digitali degli ultrasettantenni. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare nello scambio delle migliori prassi e affrontare tali carenze.***

⁵³ Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).

⁵⁴ "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

⁵⁵ "Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)" (2018).

⁵³ Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).

⁵⁴ "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

⁵⁵ "Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)" (2018).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il VIS dovrebbe trattare i dati personali forniti dal richiedente un visto per soggiorni di breve durata allo scopo di valutare se il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza ***o per la salute pubblica*** nell'Unione e anche di valutare il rischio di migrazione irregolare del richiedente. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, queste verifiche dovrebbero limitarsi a contribuire ad accertare l'identità del titolare del documento, l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, e a valutare se l'ingresso del cittadino di paese terzo nell'Unione possa rappresentare una minaccia alla pubblica sicurezza ***o alla salute pubblica*** nell'Unione. Esse non dovrebbero interferire con le decisioni sui visti per soggiorni di lunga durata o sui permessi di soggiorno.

Emendamento

(10) Il VIS dovrebbe trattare i dati personali forniti dal richiedente un visto per soggiorni di breve durata allo scopo di valutare se il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza nell'Unione e anche di valutare il rischio di migrazione irregolare del richiedente. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, queste verifiche dovrebbero limitarsi a contribuire ad accertare l'identità del titolare del documento, l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, e a valutare se l'ingresso del cittadino di paese terzo nell'Unione possa rappresentare una minaccia alla pubblica sicurezza nell'Unione. Esse non dovrebbero interferire con le decisioni sui visti per soggiorni di lunga durata o sui permessi di soggiorno.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Detti rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali relativi all'identità, al documento di viaggio e, se del caso, al garante o, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile. Ogni dato personale che figura nella domanda dovrebbe essere

Emendamento

(11) Detti rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali relativi all'identità, al documento di viaggio e, se del caso, al garante o, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile. Ogni dato personale che figura nella domanda dovrebbe essere

confrontato con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un sistema d'informazione (sistema d'informazione Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES), Eurodac, **sistema ECRIS-TCN per le condanne relative ai reati di terrorismo o altri reati gravi, e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN)**), oppure con **elenchi** di controllo o indicatori di rischio specifici. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, negli elenchi di controllo o negli indicatori di rischio specifici.

confrontato con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un sistema d'informazione (sistema d'informazione Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES), Eurodac, oppure con **l'elenco** di controllo **ETIAS** o indicatori di rischio specifici. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, negli elenchi di controllo o negli indicatori di rischio specifici.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE è stata istituita con [regolamento (UE) XX sull'interoperabilità] **affinché tali sistemi e i relativi dati si integrino reciprocamente** per migliorare la gestione delle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare la migrazione irregolare e concorrere a assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

Emendamento

(12) L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE è stata istituita con [regolamento (UE) XX sull'interoperabilità **(frontiere e visti)**] per migliorare la gestione delle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare la migrazione irregolare e concorrere a assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) L'interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell'UE di **integrarsi reciprocamente al fine di** facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d'identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE attuali **e futuri** da parte degli Stati membri, rafforzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS] e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS], dell'Eurodac, del SIS e del sistema ECRIS-TCN].

Emendamento

(13) L'interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell'UE di facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d'identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE attuali da parte degli Stati membri, rafforzare, **armonizzare** e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso **controllato** all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e del sistema ECRIS-TCN.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero includere l'EES, il VIS, l'ETIAS], l'Eurodac, il SIS, il sistema ECRIS-TCN] e i dati Europol e rendere possibile la consultazione simultanea di questi sistemi di informazione dell'UE; pertanto è opportuno usare tali componenti per eseguire le verifiche automatizzate e

Emendamento

(14) Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero includere l'EES, il VIS, l'ETIAS] l'Eurodac, il SIS, il sistema ECRIS-TCN e i dati Europol e rendere possibile la consultazione simultanea di questi sistemi di informazione dell'UE; pertanto è opportuno usare tali componenti per eseguire le verifiche automatizzate e

quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP) andrebbe utilizzato a questo scopo per accedere in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS.

quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP) andrebbe utilizzato a questo scopo per accedere in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il confronto con altre banche dati dovrebbe essere automatizzato. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) con uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali contenuti nelle domande e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi di informazione, o con i dati personali dell'elenco di controllo, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'autorità responsabile. La valutazione svolta dall'autorità responsabile dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno il visto per soggiorno di breve durata.

Emendamento

(15) Il confronto con altre banche dati dovrebbe essere automatizzato. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) con uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali contenuti nelle domande e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi di informazione, o con i dati personali dell'elenco di controllo, ***se il riscontro positivo non può essere confermato automaticamente dal VIS***, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'autorità responsabile. ***A seconda del tipo di dati per i quali è emerso un riscontro positivo, quest'ultimo dovrebbe essere valutato dai consolati o da un unico punto di contatto nazionale, laddove quest'ultimo sia responsabile per i riscontri positivi generati in particolare da banche dati o sistemi delle autorità di contrasto***. La valutazione svolta dall'autorità responsabile dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno il visto per soggiorno di breve durata.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) All'esame di una domanda di visto per soggiorno di breve durata dovrebbero applicarsi indicatori di rischio specifici corrispondenti al rischio già individuato per la sicurezza, di migrazione irregolare o **per la salute pubblica**. I criteri usati per definire gli indicatori di rischio specifici non dovrebbero in alcun caso essere basati solamente sul sesso o sull'età di una persona. Non dovrebbero in alcun caso essere basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'orientamento sessuale di una persona.

Emendamento

(18) All'esame di una domanda di visto per soggiorno di breve durata dovrebbero applicarsi indicatori di rischio specifici corrispondenti al rischio già individuato per la sicurezza, di migrazione irregolare o **alti rischi epidemici**. I criteri usati per definire gli indicatori di rischio specifici non dovrebbero in alcun caso essere basati solamente sul sesso o sull'età di una persona. Non dovrebbero in alcun caso essere basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'orientamento sessuale di una persona.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il continuo emergere di nuove forme di **minacce** alla sicurezza, di nuovi modelli di migrazione irregolare e di **minacce alla salute pubblica** richiede risposte efficaci e dev'essere contrastato con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e

Emendamento

(19) Il continuo emergere di nuove forme di **rischi** alla sicurezza, di nuovi modelli di migrazione irregolare e di **alti rischi epidemici** richiede risposte efficaci e dev'essere contrastato con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e

della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.

della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario **e proporzionato** in una società democratica.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per onorare i loro obblighi a norma della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori internazionali dovrebbero poter verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano o meno in possesso dei necessari documenti di viaggio validi. Tale verifica dovrebbe essere resa possibile dall'estrazione quotidiana di dati dal VIS in una banca dati distinta a sola lettura, che consenta di estrarre il sottoinsieme minimo necessario di dati per lanciare una ricerca la cui risposta sia "OK/NON OK".

Emendamento

(21) Per onorare i loro obblighi a norma della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori internazionali dovrebbero poter verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano o meno in possesso dei necessari documenti di viaggio validi **inviando un'interrogazione al VIS**. Tale verifica dovrebbe essere resa possibile dall'estrazione quotidiana di dati dal VIS in una banca dati distinta a sola lettura, che consenta di estrarre il sottoinsieme minimo necessario di dati per lanciare una ricerca la cui risposta sia "OK/NON OK". **I vettori non dovrebbero avere accesso al fascicolo di domanda. Le specifiche tecniche per l'accesso al VIS attraverso il portale dei vettori dovrebbero limitare per quanto possibile l'impatto sul traffico di viaggiatori e sui vettori. A tal fine, dovrebbe essere presa in considerazione un'integrazione con l'EES e l'ETIAS.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) *Al fine di limitare l'impatto degli obblighi di cui al presente regolamento sui vettori stradali internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, dovrebbero essere messe a disposizione soluzioni mobili semplici.*

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) *Entro due anni dall'avvio dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare l'adeguatezza, la compatibilità e la coerenza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ai fini delle disposizioni del VIS in materia di trasporto con autopullman. Si dovrebbe tenere conto della recente evoluzione del trasporto con autopullman. È opportuno tenere conto della recente evoluzione del trasporto con autopullman e considerare la necessità di modificare le disposizioni concernenti il trasporto con autopullman di cui all'articolo 26 di tale convenzione o al presente regolamento.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) I dati biometrici, che nel contesto del presente regolamento comprendono impronte digitali e immagini del volto, sono univoci e pertanto molto più affidabili rispetto ai dati alfanumerici ai fini dell'identificazione di una persona. I dati biometrici, tuttavia, sono dati personali sensibili. Il presente regolamento stabilisce pertanto le basi e le garanzie per il trattamento di tali dati allo scopo di identificare in modo univoco le persone interessate.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Il [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità] prevede la possibilità per l'autorità di polizia di uno Stato membro appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di identificare una persona con i dati biometrici acquisiti durante una verifica d'identità. Esistono tuttavia circostanze specifiche in cui può essere necessario identificare una persona nel suo stesso interesse. È quanto accade al ritrovamento di una persona scomparsa, rapita o identificata come vittima della tratta. In questi casi alle autorità di contrasto dovrebbe essere dato accesso ai dati del VIS per un'identificazione rapida e affidabile della persona, senza obbligo di soddisfare tutti i requisiti e le garanzie

(28) Il [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità ***(frontiere e visti)***] prevede la possibilità per l'autorità di polizia di uno Stato membro appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di identificare una persona con i dati biometrici acquisiti durante una verifica d'identità. Esistono tuttavia circostanze specifiche in cui può essere necessario identificare una persona nel suo stesso interesse. È quanto accade al ritrovamento di una persona scomparsa, rapita o identificata come vittima della tratta. ***Solo*** in questi casi alle autorità di contrasto dovrebbe essere dato accesso ai dati del VIS per un'identificazione rapida e affidabile della persona, senza obbligo di

aggiuntive previste per tale accesso.

soddisfare tutti i requisiti e le garanzie aggiuntive previste per tale accesso.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, ossia di una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nell'ambito della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nel VIS, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nel VIS, dovrebbe rappresentare per le autorità di contrasto degli Stati membri uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte digitali latenti.

Emendamento

(29) Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, ossia di una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nell'ambito della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nel VIS, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nel VIS **e dopo una precedente interrogazione ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio^{1 bis}**, dovrebbe rappresentare per le autorità di contrasto degli Stati membri uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte digitali latenti.

^{1 bis} **Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).**

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Onde proteggere i dati personali ed escludere le interrogazioni sistematiche ad opera delle autorità di contrasto, il trattamento dei dati del VIS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso al VIS soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento

(32) Onde proteggere i dati personali ed escludere le interrogazioni sistematiche ad opera delle autorità di contrasto, il trattamento dei dati del VIS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso al VIS soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ***e dopo previa ricerca ai sensi della decisione 2008/615/GAI.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Come prassi generale, gli utenti finali degli Stati membri eseguono ricerche nelle banche dati nazionali pertinenti prima o parallelamente alle interrogazioni alle banche dati europee.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) I dati personali dei titolari di **documenti** di soggiorno di lunga durata registrati nel VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi del VIS. È opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni così da poterli considerare ai fini della valutazione delle domande di visto per soggiorno di breve durata e dell'individuazione dei soggiorni fuori termine una volta scaduto il periodo di validità, e in modo da effettuare valutazioni di sicurezza dei cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il soggiorno. I dati sui precedenti usi di un documento potrebbero facilitare il rilascio di futuri visti per soggiorni di breve durata. Un periodo di conservazione più breve non sarebbe sufficiente al raggiungimento degli obiettivi voluti. I dati dovrebbero essere cancellati allo scadere dei cinque anni purché non sussistano motivi per cancellarli prima.

Emendamento

(33) I dati personali dei titolari di **visti** di soggiorno di lunga durata registrati nel VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi del VIS. È opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni così da poterli considerare ai fini della valutazione delle domande di visto per soggiorno di breve durata e dell'individuazione dei soggiorni fuori termine una volta scaduto il periodo di validità, e in modo da effettuare valutazioni di sicurezza dei cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il soggiorno. I dati sui precedenti usi di un documento potrebbero facilitare il rilascio di futuri visti per soggiorni di breve durata. Un periodo di conservazione più breve non sarebbe sufficiente al raggiungimento degli obiettivi voluti. I dati dovrebbero essere cancellati allo scadere dei cinque anni purché non sussistano motivi per cancellarli prima.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio autorizza i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, **al pari del personale coinvolto nelle attività correlate ai rimpatri**, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri, sotto l'autorità dello

Emendamento

(35) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio autorizza i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri, sotto l'autorità dello Stato membro ospitante. Tale accesso dovrebbe essere subordinato

Stato membro ospitante. *Al fine di agevolare la consultazione e permettere alle squadre un accesso effettivo ai dati inseriti nel VIS, è opportuno conferire l'accesso al VIS all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.* Tale accesso dovrebbe essere subordinato alle condizioni e limitazioni di accesso applicabili alle autorità competenti degli Stati membri per ciascuna finalità specifica per cui possono essere consultati i dati del VIS.

alle condizioni e limitazioni di accesso applicabili alle autorità competenti degli Stati membri per ciascuna finalità specifica per cui possono essere consultati i dati del VIS.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono subordinati alla decisione di adeguatezza che la Commissione adotta a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 o delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680. A ciò si aggiunga che gli intensi sforzi prodigati dall'Unione per cooperare con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare colpiti da provvedimento di rimpatrio non sono bastati ad assicurare il rispetto sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i loro stessi cittadini. Gli accordi di riammissione conclusi o negoziati dall'Unione o dagli Stati membri, che assoggettano a garanzie adeguate il trasferimento di dati verso un paese terzo a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 o delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680, riguardano un numero limitato di tali paesi terzi e resta incerta la conclusione di nuovi accordi. Date queste

Emendamento

(37) I dati personali ottenuti da uno Stato membro a norma del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti o resi disponibili a qualsiasi paese terzo, organizzazione internazionale o ente privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione. In deroga a tale norma, tuttavia, dovrebbe essere possibile trasferire tali dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, qualora tale trasferimento sia soggetto a condizioni rigorose e qualora sia necessario in singoli casi per contribuire all'identificazione di un cittadino di paese terzo in relazione al suo rimpatrio. In mancanza di una decisione di adeguatezza mediante un atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o di garanzie adeguate a cui sono soggetti i trasferimenti ai sensi di tale regolamento, dovrebbe essere possibile trasferire eccezionalmente ai fini del rimpatrio i dati del VIS a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, soltanto se necessario per importanti motivi di interesse pubblico ai

premesse, i dati personali potrebbero essere trattati a norma del presente regolamento con le autorità dei paesi terzi ai fini dell'attuazione della politica di rimpatrio dell'Unione, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679 o alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 38 o dell'articolo 39 della direttiva (UE) 2016/680.

sensi di tale regolamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e di organismi internazionali competenti quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Organizzazione internazionale per la migrazione e il Comitato internazionale della Croce rossa, i dati personali trattati nel VIS in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e se richiesto in singoli casi per lo svolgimento dei compiti a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento sul quadro dell'Unione per il reinsediamento]⁶⁰, per le operazioni di reinsediamento dei rifugiati in relazione ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trasferiti da quegli organismi agli Stati membri nell'attuazione del richiamato regolamento.

soppresso

⁶⁰ *Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [titolo completo] (GU L ... del ..., pag. ...).*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Alle attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del VIS si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹.

⁶¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, *concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati* (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Emendamento

(39) Alle attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del VIS si applica il regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹.

⁶¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)* (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il

Emendamento

(40) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il **12 dicembre 2018**.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel VIS, eu-LISA dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di riferire agli Stati membri a intervalli regolari.

Emendamento

(43) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel VIS, eu-LISA dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo, ***gestendo e aggiornando costantemente*** uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di riferire agli Stati membri a intervalli regolari.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Considerando 44**

Testo della Commissione

(44) Per consentire di monitorare meglio l'uso del VIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, eu-LISA dovrebbe essere in grado di sviluppare la capacità di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. ***È opportuno pertanto istituire un archivio statistico*** centrale. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali.

Emendamento

(44) Per consentire di monitorare meglio l'uso del VIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, eu-LISA dovrebbe essere in grado di sviluppare la capacità di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. ***Pertanto, eu-LISA dovrebbe conservare determinati dati statistici nell'archivio centrale ai fini delle relazioni e fornire statistiche ai sensi del [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)]***. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali.

Emendamento 31

**Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(47 bis) *Il presente regolamento fa salvi gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e l'insieme degli impegni internazionali assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Titolo

Testo in vigore

Emendamento

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di **dati** tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

-1) il titolo è sostituito dal seguente:

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di **informazioni** tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, ***sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno*** (regolamento VIS)

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il VIS ha lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

Emendamento

1. Il VIS ha lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti ***per soggiorni di breve durata***, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;

Emendamento

a) agevolare ***e accelerare*** la procedura relativa alla domanda di visto;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) contribuire all'identificazione delle persone scomparse;

Emendamento

f) contribuire all'identificazione delle persone scomparse ***di cui all'articolo 22***

sexdecies;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) contribuire alla prevenzione, *all'accertamento e all'indagine* di reati di terrorismo o altri reati gravi;

Emendamento

h) contribuire *a prevenire le minacce* alla *sicurezza interna degli Stati membri, vale a dire attraverso la* prevenzione, *l'accertamento e l'indagine* di reati di terrorismo o altri reati gravi, *in circostanze appropriate e rigorosamente definite*;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri;

Emendamento

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostenere un elevato livello di sicurezza contribuendo a valutare se il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna *o la salute pubblica prima del suo arrivo ai valichi di frontiera esterni*;

Emendamento

a) sostenere un elevato livello di sicurezza *in tutti gli Stati membri* contribuendo a valutare se il richiedente *o il titolare di un documento* è considerato una minaccia per l'ordine pubblico *o* la sicurezza interna;

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) *rafforzare* l'efficacia delle verifiche di frontiera e dei controlli nel territorio;

Emendamento

b) *agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e rafforzare* l'efficacia delle verifiche di frontiera e dei controlli nel territorio *degli Stati membri*;

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) contribuire alla prevenzione, ***all'accertamento e all'indagine*** di reati di terrorismo o altri reati gravi;

Emendamento

c) contribuire ***a prevenire le minacce*** alla ***sicurezza interna degli Stati membri, vale a dire attraverso la*** prevenzione, ***l'accertamento e l'indagine*** di reati di terrorismo o altri reati gravi, ***in circostanze appropriate e rigorosamente definite***;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) contribuire all'identificazione delle persone scomparse di cui all'articolo 22 sexdecies;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

Architettura

1. Il VIS è basato su un'architettura centralizzata e consta dei seguenti elementi:

- a) l'archivio comune di dati di identità di cui [all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)];**
- b) un sistema d'informazione centrale (il "sistema centrale del VIS");**
- c) un'interfaccia in ciascuno Stato membro ("interfaccia nazionale" o "NI-VIS"), che assicura il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, o con un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;**
- d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le interfacce nazionali;**
- e) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale dell'EES;**
- f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito [dall'articolo 6 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)], del servizio comune di confronto biometrico istituito [dall'articolo 12 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)], dell'archivio comune di dati di identità istituito [dall'articolo 17 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)], del rilevatore di identità multiple istituito [dall'articolo 25 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)];**
- g) un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità centrali competenti per i visti ("VIS Mail");**

- h) un portale per i vettori;*
- i) un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il sistema centrale del VIS, da un lato, e il portale per i vettori e i sistemi internazionali, dall'altro;*
- j) un archivio di dati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche;*
- k) uno strumento che permette ai richiedenti di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda.*

Il sistema centrale del VIS, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell'EES, delle interfacce uniformi nazionali dell'EES, del portale per i vettori dell'ETIAS, del servizio web dell'EES e dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES.

2. Il NI-VIS consta:

- a) di un'interfaccia nazionale locale (LNI) per ciascuno Stato membro, che connette fisicamente lo Stato membro con la rete di comunicazione sicura e contiene i dispositivi crittografici dedicati al VIS. L'LNI è situata nello Stato membro;*
- b) una LNI di riserva (BLNI) che presenta lo stesso contenuto e la stessa funzione dell'LNI.*

3. L'LNI e la BLNI sono destinate ai soli usi previsti dalla normativa dell'Unione sul VIS.

4. I servizi centralizzati sono duplicati in due sedi distinte: Strasburgo, Francia, e Sankt Johann im Pongau, Austria, dove si trovano rispettivamente il sistema centrale del VIS principale, unità centrale (CU), e il sistema centrale del VIS di riserva, unità centrale di riserva (BCU). Il collegamento tra il sistema centrale del

VIS principale e il sistema centrale del VIS di riserva consente la sincronizzazione continua tra la CU e la BCU. L'infrastruttura di comunicazione sostiene e contribuisce a garantire la disponibilità ininterrotta del VIS. Essa comprende percorsi ridondanti e separati per i collegamenti tra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva, oltre che percorsi ridondanti e separati per i collegamenti tra ciascuna interfaccia nazionale e il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva. L'infrastruttura di comunicazione fornisce una rete privata virtuale e cifrata dedicata ai dati del VIS e alla comunicazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi e l'autorità responsabile della gestione operativa del sistema centrale del VIS.";

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "autorità centrale", l'autorità istituita da uno Stato membro ai fini del regolamento (CE) n. 810/2009;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione

(15) "immagine del volto", l'immagine digitalizzata del volto;

Emendamento

(15) "immagine del volto": l'immagine digitalizzata del volto ***caratterizzata da sufficiente risoluzione e qualità dell'immagine per essere utilizzata in un raffronto biometrico automatizzato***;

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 19

Testo della Commissione

(19) "autorità ***nazionale di controllo***", ***ai fini del contrasto, l'autorità di controllo istituita a norma dell'articolo 41*** della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio***;

Emendamento

(19) "autorità ***di controllo***", ***le autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio** e le autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio******;

Emendamento 46

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) "riscontro positivo", la corrispondenza constatata confrontando i dati pertinenti del fascicolo di domanda registrati nel VIS con i dati pertinenti presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, nel sistema d'informazione Schengen, nell'EES, nell'ETIAS, nell'Eurodac, nei dati Europol o nella banca dati Interpol SLTD;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) "contrasto", la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

(20) "contrasto", la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi **in un quadro definito rigorosamente;**

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 21

Testo della Commissione

(21) "reati di terrorismo", i reati *che ai sensi del* diritto nazionale *corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui alla* direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio****;

Emendamento

(21) "reati di terrorismo", i reati *previsti dal* diritto nazionale *di cui agli articoli da 3 a 14 della* direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio**** *o equivalenti a uno di tali reati per gli Stati membri che non sono vincolati da detta direttiva*;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 4 – nota a piè di pagina 2 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**** Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).**

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6, *e* all'articolo 22 quater, punto 2, lettera g);

Emendamento

c) i dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6, all'articolo 22 quater, punto 2, lettera g), *e all'articolo 22 quinquies, lettera g)*;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all'articolo 9, punto 7;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il CIR contiene i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e punti 5 e 6, all'articolo 22 quater, punto 2, lettere da a) a c bis), f) e g), e all'articolo 22 quinquies, lettere da a) a *c bis*), f) e g). I restanti dati del VIS sono

3. Il CIR contiene i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e punti 5 e 6, all'articolo 22 quater, punto 2, lettere da a) a c bis), f) e g), e all'articolo 22 quinquies, lettere da a) a *c*), f) e g). I restanti dati del VIS sono

conservati nel sistema centrale del VIS.”;

conservati nel sistema centrale del VIS.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 5 bis – punto 1

Testo della Commissione

(1) L’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, istituito con decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, è integrato nel VIS.

Emendamento

1. L’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, istituito con decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, è integrato nel VIS.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 5 bis – punto 2

Testo della Commissione

(2) Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell’elenco, di cui all’articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE.

Emendamento

2. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell’elenco, di cui all’articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 5 bis – punto 3

Testo della Commissione

(3) Norme dettagliate sulla gestione della funzionalità di cui al paragrafo 2 sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Emendamento

3 Norme dettagliate sulla gestione della funzionalità di cui al paragrafo 2 sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. L'accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, conformemente al presente regolamento è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti.

Emendamento

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 22 bis, l'accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, conformemente al presente regolamento è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti. Il numero dei membri del personale debitamente autorizzati è strettamente limitato dalle effettive esigenze di servizio."

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'UE competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, da 22 quater **a 22 septies e da 22 octies** a 22 **undecies**, e per gli scopi definiti agli articoli 20 e 21 del [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità].

Tale accesso è concesso nella misura in cui i dati sono necessari all'assolvimento dei compiti di tale personale, conformemente a detti scopi, e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.";

Emendamento

"2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'UE competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22 **e da 22 quater a 22 terdecies**, e per gli scopi definiti agli articoli 20 e 21 del [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità **(frontiere e visti)**].

Le autorità autorizzate a consultare o ad accedere al VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi sono designate conformemente al capo III ter.

Tale accesso è concesso nella misura in cui i dati sono necessari all'assolvimento dei compiti di tale personale, conformemente a detti scopi, e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.";

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 6 – paragrafo 3

3. Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ogni Stato membro comunica senza indugio *alla Commissione* l'elenco di tali autorità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, paragrafo 4, e qualsiasi conseguente modifica. L'elenco precisa *gli scopi* per cui ciascuna autorità è autorizzata a trattare *i dati nel VIS*.

Entro tre mesi dall'entrata in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, la Commissione pubblica un elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ogni Stato membro comunica senza indugio *a eu-LISA* l'elenco di tali autorità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 29, paragrafo 3 *bis*, e qualsiasi conseguente modifica. L'elenco precisa per cui ciascuna autorità *quali dati* è autorizzata a trattare *e per quali scopi*.”

eu-LISA assicura la pubblicazione annuale dell'elenco e degli elenchi delle autorità designate di cui all'articolo 22 duodecies, paragrafo 2, e dei punti di accesso centrale di cui all'articolo 22 duodecies, paragrafo 4, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. eu-LISA mantiene sul proprio sito web un elenco sempre aggiornato contenente le modifiche trasmesse dagli Stati membri tra una pubblicazione annuale e l'altra.”;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco di cui al paragrafo 3 **sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.**";

Emendamento

5. **La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 48 bis riguardo alle** norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco di cui al paragrafo 3.";

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Ogni autorità competente **assicura che, nell'utilizzare il VIS, essa non discrimina i** richiedenti e **i** titolari di un visto per motivi legati al sesso, alla razza **o** all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale **e rispetta** pienamente la dignità umana e l'integrità **dei richiedenti o dei titolari di un visto.**

Emendamento

7 bis) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del VIS da parte di ogni autorità competente non dà luogo a discriminazioni nei confronti dei richiedenti e dei titolari di un visto o dei richiedenti e dei titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno per motivi legati al sesso, alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale, alle caratteristiche genetiche, alla lingua, alla religione o alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale, al patrimonio, alla nascita, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. Nel trattamento dei dati si rispettano pienamente la dignità umana e l'integrità nonché i diritti fondamentali e si osservano i principi riconosciuti dalla

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane, alle persone con disabilità e alle persone che necessitano di protezione internazionale. L'interesse superiore del minore è considerato preminente.";

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. L'interesse superiore del minore **costituisce una** considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento. È tenuto conto del benessere del minore, della sua sicurezza e incolumità, in particolare se sussiste il rischio che sia vittima della tratta di esseri umani, e del suo parere, e tale attenzione deve essere commisurata alla sua età **e al suo grado di maturità.**";

Emendamento

3. L'interesse superiore del minore **prevale su qualsiasi altra** considerazione per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento, **nel pieno rispetto della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.** È tenuto conto del benessere del minore, della sua sicurezza e incolumità, in particolare se sussiste il rischio che sia vittima della tratta di esseri umani, e del suo parere, e tale attenzione deve essere commisurata alla sua età.";

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

8 bis) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. Gli Stati membri applicano il presente regolamento in piena conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo e il principio di non-refoulement (non respingimento), la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, la non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo.";

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 7 bis (nuovo)

8 ter) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 7 bis

Dati relativi alle impronte digitali dei minori

- 1. In deroga all'articolo 22 quater, paragrafo 2, lettera g), nel VIS non vengono inserite le impronte digitali dei minori di età inferiore ai sei anni.**
- 2. Il rilevamento dei dati biometrici dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato, con modalità adatte ai minori e**

che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per il rilevamento dei dati biometrici dei minori e nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

I minori sono accompagnati da un familiare adulto, se presente, al momento del rilevamento dei dati biometrici. I minori non accompagnati sono accompagnati da un tutore o un rappresentante o, se non è stato designato un rappresentante, da una persona formata per tutelare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale, al momento del rilevamento dei dati biometrici. Questa persona non è il responsabile ufficiale per il rilevamento dei dati biometrici, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dal funzionario né dal servizio competente per il rilevamento dei dati biometrici. Non deve essere usata nessuna forma di forza contro i minori per garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici.

3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, i consolati non esigono che i minori di età compresa tra i sei e i dodici anni compaiano di persona presso il consolato per il rilevamento degli identificatori biometrici qualora ciò possa costituire un onere e costi eccessivi per le famiglie. In tali casi, gli identificatori biometrici sono rilevati alle frontiere esterne prestando un'attenzione particolare ad evitare la tratta di minori.

4. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui ai capi II, III, III bis e III ter, è possibile accedere alle impronte digitali dei minori solamente per i seguenti scopi:

a) verificare l'identità del minore nella procedura di domanda di visto in conformità dell'articolo 15 e alle frontiere esterne in conformità degli articoli 18 e 22 octies, e

b) in conformità del capo III ter per contribuire alla prevenzione e alla lotta contro le violazioni dei diritti dei minori, in subordine al soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:

i) l'accesso deve essere necessario ai fini della prevenzione, dell'individuazione o dell'investigazione della tratta di minori;

ii) l'accesso è necessario in un caso specifico;

iii) l'identificazione è nell'interesse superiore del minore.";

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 767/2008

Capo II – titolo

Testo della Commissione

"INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI"

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

"5. immagine del volto del richiedente conformemente all'articolo 13, **paragrafo 1**, del regolamento (CE) n. 810/2009;"

Emendamento

"5. immagine del volto del richiedente conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009;"

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 6

Testo in vigore

6. impronte digitali del richiedente, conformemente **alle pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare comune**.

Emendamento

b bis) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. impronte digitali del richiedente, conformemente **all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009.**";

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera d

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

"8. L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi di cui al primo comma, punto 5, è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e qualità per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato.

Emendamento

L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi di cui al primo comma, punto 5, è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e qualità per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato. ***Se non è caratterizzata da qualità sufficiente,***

l'immagine del volto non è utilizzata per il confronto automatizzato.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera d

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

In deroga al **secondo** comma, in casi eccezionali, qualora non possano essere rispettate le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l'inserimento nel VIS dell'immagine del volto rilevata sul posto, l'immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (Machine Readable Travel Document – documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). In tali casi l'immagine del volto è inserita nel fascicolo individuale unicamente previa verifica elettronica che l'immagine del volto registrata nel chip dell'e-MRTD corrisponde all'immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.";

Emendamento

In deroga al **primo** comma, in casi eccezionali, qualora non possano essere rispettate le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l'inserimento nel VIS dell'immagine del volto rilevata sul posto, l'immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (Machine Readable Travel Document – documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). In tali casi, l'immagine del volto è inserita nel fascicolo individuale unicamente previa verifica elettronica che l'immagine del volto registrata nel chip dell'e-MRTD corrisponde all'immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.";

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando viene creata una domanda **o rilasciato un visto**, il VIS verifica se il documento di viaggio relativo alla domanda è riconosciuto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE avviando una ricerca automatica nell'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti di cui all'articolo 5 bis, e restituisce i risultati.

Emendamento

2. Quando viene creata una domanda, il VIS verifica se il documento di viaggio relativo alla domanda è riconosciuto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE avviando una ricerca automatica nell'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti di cui all'articolo 5 bis, e restituisce i risultati.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettere a), c) **e d)**, del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS avvia un'interrogazione utilizzando il portale di ricerca europeo definito all'articolo 6, paragrafo 1 [del regolamento sull'interoperabilità] per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 9, **punto 4**, del presente regolamento **con i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/XX che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi], nell'Eurodac, [nel sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a**

Emendamento

3. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS avvia un'interrogazione utilizzando il portale di ricerca europeo definito all'articolo 6, paragrafo 1 [del regolamento sull'interoperabilità] per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 9, punti 4, **5 e 6**, del presente regolamento. **Il VIS verifica:**

reati di terrorismo e altri reati gravi], nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

- a) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS;*
- b) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD;*
- c) se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno nel SIS;*
- d) se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione nel SIS;*
- e) se il richiedente e il documento di viaggio corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS e al suo titolare;*
- f) se il richiedente e il documento di viaggio sono inclusi nell'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio*;*
- g) se i dati relativi al richiedente sono già registrati nel VIS;*
- h) se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un'altra domanda di visto associata a dati di identità diversi;*
- i) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuori termine, o se lo è stato in passato, nell'EES;*
- j) se il richiedente è registrato nell'EES per essere stato oggetto di un*

rifiuto di ingresso;

k) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di breve durata registrata nel VIS;

l) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno registrata nel VIS;

m) se i dati specifici all'identità del richiedente sono registrati nei dati di Europol;

n) se il richiedente di un visto per soggiorno di breve durata è registrato nell'Eurodac;

o) nei casi in cui il richiedente sia un minore, se il titolare della responsabilità genitoriale o il tutore legale:

i) è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione nel SIS;

ii) è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno registrata nel SIS;

iii) è in possesso di un documento di viaggio contenuto nell'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240.

** Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e modifica i regolamenti (UE) n 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).*

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando è interrogata la banca dati SLTD, i dati utilizzati a tal fine dall'utente dell'ESP non sono condivisi con i proprietari dei dati Interpol.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il VIS inserisce nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente al paragrafo 3. Inoltre il VIS individua, se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo o Europol, e lo registra nel fascicolo relativo alla domanda.

4. Il VIS inserisce nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente al paragrafo 3. Inoltre il VIS individua, se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo o Europol, e lo registra nel fascicolo relativo alla domanda. ***Non sono registrate informazioni diverse dal riferimento a un riscontro positivo e all'originatore dei dati.***

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) una segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto *o* di un controllo specifico.

Emendamento

d) una segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto, di un controllo specifico *o di un controllo di indagine*.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Eventuali riscontri positivi emersi dalle interrogazioni in conformità dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, lettere a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) e n), sono esaminati, se necessario dopo una verifica da parte dell'autorità centrale in conformità dell'articolo 9 quater, dal consolato presso il quale è stata presentata la domanda di visto.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Eventuali riscontri positivi emersi dalle interrogazioni in conformità dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, lettere d), f), m) e o), sono verificati e, se necessario, esaminati dal punto di contatto unico degli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali sono emersi i riscontri positivi, in conformità dell'articolo 9 quater bis.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. Eventuali riscontri positivi rispetto al SIS sono altresì automaticamente comunicati all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione per la quale sono emersi i riscontri.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies. *La comunicazione all'ufficio SIRENE dello Stato membro o del punto di contatto unico che ha inserito la segnalazione contiene i seguenti dati:*

- a) cognome, nome o nomi ed eventuali pseudonimi;*
- b) luogo e data di nascita;*
- c) sesso;*
- d) cittadinanza ed eventuali altre cittadinanze;*
- e) Stato membro di primo soggiorno previsto e, se disponibile, indirizzo del primo soggiorno previsto;*
- f) domicilio del richiedente o, in mancanza, città e paese di residenza;*
- g) un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi, comprese data e ora del riscontro.*

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 sexies. *Il presente articolo non ostacola la presentazione, per qualsiasi motivo, di una domanda di asilo. Nel caso di una domanda di visto presentata da*

una vittima di reati violenti, come la violenza domestica o la tratta di esseri umani, commessi dal suo garante, il fascicolo trasmesso al VIS deve essere separato da quello del garante, al fine di proteggere le vittime da ulteriori pericoli.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, le verifiche automatizzate di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, sono effettuate al fine esclusivo di controllare che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza *o un alto rischio epidemico* in conformità della direttiva 2004/38/CE.

Emendamento

1. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, le verifiche automatizzate di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, sono effettuate al fine esclusivo di controllare che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza in conformità della direttiva 2004/38/CE.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Testo della Commissione

3. Laddove dal trattamento automatizzato della domanda di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, emerga un riscontro positivo in relazione a una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006, l'autorità competente per i visti verifica il motivo della decisione a seguito della quale tale segnalazione è stata inserita nel SIS. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione irregolare, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. L'autorità competente per i visti procede conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento *SIS II*.

Emendamento

3. Laddove dal trattamento automatizzato della domanda di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, emerga un riscontro positivo in relazione a una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861, l'autorità competente per i visti verifica il motivo della decisione a seguito della quale tale segnalazione è stata inserita nel SIS. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione irregolare, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. L'autorità competente per i visti procede conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861.

Emendamento 81

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 quater – titolo

Testo della Commissione

Verifica a cura delle autorità centrali

Emendamento

Verifica a cura delle autorità centrali *e del punto di contatto unico nazionale*

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***L'autorità centrale dello Stato membro che tratta la domanda*** verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo emerso dalle interrogazioni ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 3.

Emendamento

1. ***Il punto di contatto unico nazionale, in conformità dell'articolo 9 quater bis,*** verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo ***di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5 ter,*** emerso dalle interrogazioni ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, ***che non può essere confermato automaticamente dal VIS. L'autorità centrale dello Stato membro che tratta la domanda viene informata.***

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel verificare manualmente i riscontri positivi, l'autorità centrale ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, come a tutti i riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3.

Emendamento

2. ***L'autorità centrale verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5 bis, emerso dalle interrogazioni ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, che non può essere confermato automaticamente dal VIS.*** Nel verificare manualmente i riscontri positivi, l'autorità centrale ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, come a tutti i riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5 bis.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora i dati corrispondano o persistano dubbi sull'identità del richiedente, l'autorità centrale competente per i visti che tratta la domanda informa l'autorità centrale dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri che risultano aver inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 3. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso il riscontro positivo sono stati inseriti o forniti da uno o più Stati membri, l'autorità centrale consulta le autorità centrali dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri seguendo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Emendamento

5. Qualora i dati corrispondano o persistano dubbi sull'identità del richiedente, ***in casi giustificati*** l'autorità centrale competente per i visti che tratta la domanda informa l'autorità centrale dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri che risultano aver inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 3. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso il riscontro positivo sono stati inseriti o forniti da uno o più Stati membri, l'autorità centrale consulta le autorità centrali dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri seguendo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. ***In caso di dubbi, il dubbio è considerato a vantaggio del richiedente.***

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 quater – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. *In deroga al paragrafo 1, ove dal confronto di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, risultino uno o più riscontri positivi, il VIS lo comunica automaticamente all'autorità centrale dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione perché adottate adeguate misure di follow-up.*

soppresso

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 quater – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. *Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 3, sono stati forniti da Europol, l'autorità centrale dello Stato membro competente consulta l'unità nazionale Europol per il follow-up conformemente al regolamento (UE) 2016/794, in particolare il capo IV.*

soppresso

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 quater bis (nuovo)

Articolo 9 quater bis

Verifica ed esame da parte del punto di contatto unico nazionale

- 1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, pienamente operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, competente per le pertinenti verifiche manuali e l'esame dei riscontri positivi ai fini del presente regolamento ("il punto di contatto unico"). Il punto di contatto unico è composto da funzionari di collegamento dell'ufficio SIRENE, degli uffici centrali nazionali di Interpol, del punto centrale nazionale di Europol, dell'unità nazionale ETIAS e di tutte le autorità di contrasto nazionali competenti. Gli Stati membri assicurano personale sufficiente che consenta al punto di contatto unico di verificare i riscontri positivi comunicati allo stesso in conformità del presente regolamento e tenendo conto dei termini previsti all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 810/2009.**
- 2. Il punto di contatto unico verifica manualmente i riscontri positivi comunicatigli. Si applicano le procedure previste all'articolo 9 quater, paragrafi da 2 a 6.**
- 3. Laddove, a seguito della verifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i dati corrispondano e un riscontro positivo sia confermato, il punto di contatto unico contatta, se necessario, le autorità competenti, tra cui Europol, che hanno fornito i dati per i quali è emerso il riscontro. Esso valuta quindi il riscontro. Il punto di contatto unico esprime un parere motivato in vista della decisione sulla domanda da adottare in conformità dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il parere motivato è incluso nel fascicolo relativo alla domanda.**

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 9 quater ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 quater ter

Manuale

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 48 bis per stabilire in un manuale i dati da raffrontare nelle interrogazioni di altri sistemi in conformità dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, come pure le procedure e le norme necessarie per tali interrogazioni, le verifiche e le valutazioni di cui agli articoli da 9 bis a 9 quater bis. L'atto delegato include la combinazione di categorie di dati per l'interrogazione di ciascun sistema in conformità dell'articolo 9 bis.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

"4. Quando viene aggiornato il fascicolo relativo alla domanda ai sensi dei paragrafi

4. Quando viene aggiornato il fascicolo relativo alla domanda ai sensi dei paragrafi

1 e 2, il VIS invia una comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il visto informandolo della decisione di annullamento o di revoca del visto. Tale comunicazione è generata automaticamente dal sistema centrale e trasmessa tramite il meccanismo di cui all'articolo 16.";

1 e 2, il VIS invia una comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il visto informandolo della decisione *motivata* di annullamento o di revoca del visto. Tale comunicazione è generata automaticamente dal sistema centrale e trasmessa tramite il meccanismo di cui all'articolo 16.";

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Ai soli fini della procedura di consultazione è integrato nel VIS l'elenco degli Stati membri che chiedono che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le loro autorità centrali nel corso dell'esame di domande di visto uniforme presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini, a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, *e dei cittadini di paesi terzi in questione.*

Emendamento

Ai soli fini della procedura di consultazione è integrato nel VIS l'elenco degli Stati membri che chiedono che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le loro autorità centrali nel corso dell'esame di domande di visto uniforme presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini, a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) alla trasmissione di informazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sulla modifica dei dati e dell'articolo 25, paragrafo 4, sul rilascio di visti con validità territoriale limitata e dell'articolo 31 sulle notifiche ex post del regolamento (CE) n. 810/2009;

Emendamento

a) alla trasmissione di informazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sulla modifica dei dati del presente regolamento e dell'articolo 25, paragrafo 4, sul rilascio di visti con validità territoriale limitata **del presente regolamento** e dell'articolo 31 sulle notifiche ex post del regolamento (CE) n. 810/2009;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) a tutti gli altri messaggi connessi alla cooperazione consolare che implicino la trasmissione di dati personali registrati nel VIS o a questi collegati, alla trasmissione di richieste all'autorità competente per i visti affinché inoltri copie **di documenti di viaggio ai sensi dell'articolo 9, punto 7, e altri** documenti giustificativi relativi alla domanda, alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti, come pure alle richieste ai sensi dell'articolo 9 quater e dell'articolo 38, paragrafo 3. Le autorità competenti per i visti rispondono alle richieste entro due giorni lavorativi.";

Emendamento

b) a tutti gli altri messaggi connessi alla cooperazione consolare che implicino la trasmissione di dati personali registrati nel VIS o a questi collegati, alla trasmissione di richieste all'autorità competente per i visti affinché inoltri copie **dei** documenti giustificativi relativi alla domanda, alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti, come pure alle richieste ai sensi dell'articolo 9 quater e dell'articolo 38, paragrafo 3. Le autorità competenti per i visti rispondono alle richieste entro due giorni lavorativi.";

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo in vigore

Articolo 18 bis

Estrazione di dati VIS per la creazione o l'aggiornamento di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell'EES

Unicamente ai fini della creazione o dell'aggiornamento nell'EES di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata ad estrarre dal VIS e importare nell'EES i dati conservati nel VIS e indicati all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da c) a f) di tale regolamento.

Emendamento

18 bis) *l'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:*

"Articolo 18 bis

Estrazione di dati VIS per la creazione o l'aggiornamento di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell'EES

Unicamente ai fini della creazione o dell'aggiornamento nell'EES di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata ad estrarre dal VIS e importare nell'EES i dati conservati nel VIS e indicati ***all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e*** all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da c) a f) di tale regolamento.";

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 20 bis – titolo

Testo della Commissione

Uso dei dati del VIS per l'inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse e

Emendamento

Uso dei dati del VIS per l'inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse ***o***

successivo accesso a tali dati

persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare e successivo accesso a tali dati

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 20 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati relativi alle impronte digitali conservati nel VIS possono essere utilizzati ai fini dell'inserimento di una segnalazione di persone scomparse in conformità all'articolo 32, **paragrafo 2**, del regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento (UE) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale]. In questi casi lo scambio di dati relativi alle impronte digitali deve avvenire tramite mezzi sicuri presso l'ufficio SIRENE dello Stato membro che detiene i dati.

Emendamento

1. I dati relativi alle impronte digitali **e alle immagini del volto** conservati nel VIS possono essere utilizzati ai fini dell'inserimento di una segnalazione di persone scomparse, **minori a rischio di sottrazione o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare**, in conformità all'articolo 32 del regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento (UE) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale]. In questi casi lo scambio di dati relativi alle impronte digitali **e alle immagini del volto** deve avvenire tramite mezzi sicuri presso l'ufficio SIRENE dello Stato membro che detiene i dati.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 20 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove emerga un riscontro positivo rispetto a una segnalazione nel SIS di cui al paragrafo 1, le autorità incaricate della protezione dei minori e le autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione e le relative autorità di coordinamento, di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n... [COM(2016)0883 final — SIS **LE**], possono chiedere, nell'assolvimento delle loro funzioni, di accedere ai dati inseriti nel VIS. Si applicano le condizioni previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione.

Emendamento

2. Ove emerga un riscontro positivo rispetto a una segnalazione nel SIS **attraverso l'uso di dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto registrati nel VIS** di cui al paragrafo 1, le autorità incaricate della protezione dei minori e le autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione e le relative autorità di coordinamento, di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n.... [COM(2016)0883 final — SIS **(cooperazione di polizia)**], possono chiedere **a un'autorità con accesso al VIS**, nell'assolvimento delle loro funzioni, di accedere ai dati inseriti nel VIS. Si applicano le condizioni previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione. **Gli Stati membri garantiscono che i dati siano trasmessi con modalità sicure.**

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di asilo, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, a eseguire interrogazioni con impronte digitali del richiedente asilo.

Emendamento

19 bis) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di asilo, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, a eseguire interrogazioni con impronte digitali del richiedente asilo.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o **da b) a c quater**); l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, **lettera a bis).**”;

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c); l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera **b**).

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **fotografie**;

Emendamento

c) **immagini del volto**;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) dati di cui all'articolo 9, **punti 4 e 5**,

Emendamento

e) dati di cui all'articolo 9, **punto 4**, dei

dei fascicoli collegati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4.";

fascicoli collegati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4.";

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all'articolo 34.

Emendamento

Ciascun fascicolo **relativo a una domanda** è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all'articolo 34.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) dalla nuova data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata **o del permesso di soggiorno** qualora sia stato prorogato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata **o un permesso di soggiorno**;

Emendamento

b) dalla nuova data di scadenza del visto **o** del visto per soggiorno di lunga durata qualora sia stato prorogato un visto **o** un visto per soggiorno di lunga durata;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso il medesimo conformemente all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, **paragrafi 3 e 5.**”;

Emendamento

2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso il medesimo conformemente all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, **paragrafo 3.**”;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 1:

a) i fascicoli relativi a una domanda per un permesso di soggiorno sono cancellati dopo un periodo massimo di 10 giorni;

b) i fascicoli relativi a una domanda riguardante minori di età inferiore ai dodici anni sono cancellati non appena il minore esce dallo spazio Schengen.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 23 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. In deroga al paragrafo 1, per facilitare una nuova domanda il relativo fascicolo può essere conservato per un periodo supplementare massimo di tre anni dopo la fine del periodo di validità del visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno e solo qualora, a seguito di una richiesta di consenso, il richiedente acconsenta liberamente e in modo esplicito mediante una dichiarazione firmata. Le richieste di consenso sono presentate in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679. Il richiedente può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. Se il richiedente revoca il proprio consenso, il fascicolo relativo alla domanda è automaticamente cancellato dal VIS.

eu-LISA sviluppa uno strumento per consentire ai richiedenti di prestare e revocare il loro consenso.

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per definire ulteriormente lo strumento che i richiedenti devono utilizzare per prestare e revocare il loro consenso.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Lo Stato membro competente controlla i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella immediatamente.

Emendamento

22 bis) all'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Lo Stato membro competente controlla, **quanto prima**, i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella immediatamente.”;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23 – lettera a

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda, i fascicoli e i collegamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 3, che lo riguardano sono cancellati dal VIS senza indugio dallo Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in questione.”;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. ***Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione (l'«Autorità di gestione»), finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea, è responsabile della gestione operativa del VIS centrale e delle interfacce nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il VIS centrale e le interfacce nazionali.***

Emendamento

23 bis) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. ***eu-LISA*** è responsabile della gestione operativa del VIS e delle ***sue componenti di cui all'articolo 2 bis***. In cooperazione con gli Stati membri, ***essa*** provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per ***tali componenti***.”;

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. ***L'Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali:***

Emendamento

23 ter) all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. ***La gestione operativa del VIS consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento del VIS 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità***

del presente regolamento, e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il VIS funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni del sistema centrale del VIS da parte di uffici consolari e autorità di frontiera. Tali tempi di risposta sono il più brevi possibile.";

- a) controllo;*
- b) sicurezza;*
- c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.*

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 26 – paragrafi da 3 a 8

Testo della Commissione

Emendamento

23 ter) all'articolo 26, i paragrafi da 3 a 8 sono soppressi;

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 26 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione

Emendamento

24) all'articolo 26 è inserito il paragrafo 8 bis seguente:

soppresso

"8 bis. eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali anonimizzati provenienti dal sistema di produzione del VIS a fini di prova nei seguenti casi:

a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale;

b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale o la trasmissione dei dati al sistema.

In tal caso le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione del VIS. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.";

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 26 – paragrafi 9 bis e 9 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

24 bis) all'articolo 26 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"9 bis. Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al VIS, eu-LISA monitora attentamente le

attività del contraente per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.

9 ter. La gestione operativa del sistema centrale del VIS non può essere affidata a imprese o organizzazioni private.";

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 25

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 27 – comma 2

Testo della Commissione

Entrambi i siti possono essere usati simultaneamente per far funzionare in modalità attiva il VIS purché il secondo sito resti in grado di assicurare il funzionamento in caso di guasto del sistema.";

Emendamento

eu-LISA attua soluzioni tecniche per garantire la disponibilità ininterrotta del VIS attraverso il funzionamento simultaneo del sistema centrale del VIS e del sistema centrale del VIS di riserva, purché il sistema centrale del VIS di riserva resti in grado di assicurare il funzionamento del VIS in caso di guasto del sistema centrale del VIS o attraverso la duplicazione del sistema o delle sue componenti.";

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

b bis) al paragrafo 1 è inserito il seguente comma: A tal fine, gli Stati membri garantiscono che il personale consolare e il personale di qualsiasi prestatore di servizi esterno con cui cooperano secondo quanto indicato all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 810/2009 ricevano una formazione periodica sulla qualità dei dati.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 – lettera d

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 29 – paragrafo 2 bis – comma 1

"2 bis. ***L'Autorità di gestione*** insieme alla Commissione sviluppa ***e*** gestisce meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel VIS e riferisce periodicamente agli Stati membri.

L'Autorità di gestione riferisce periodicamente agli Stati membri e alla Commissione sui controlli della qualità dei dati.

"2 bis. ***eu-LISA*** insieme alla Commissione sviluppa, gestisce ***e aggiorna costantemente*** meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel VIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. ***eu-LISA garantisce livelli adeguati di personale professionalmente formato per attuare le innovazioni tecniche e gli aggiornamenti necessari per il funzionamento dei meccanismi di controllo della qualità dei dati. eu-LISA*** riferisce periodicamente agli Stati membri e alla Commissione sui controlli della qualità dei dati. ***La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai problemi di qualità dei dati incontrati e al modo in cui essi sono stati affrontati.***

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) è inserito il paragrafo 2 ter seguente:

"2 ter. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla fattibilità, la disponibilità, la preparazione e l'affidabilità della tecnologia richiesta per utilizzare le immagini del volto al fine di identificare una persona.";

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 – lettera d ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel VIS, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata

di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della designazione.";

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 29 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i dati di cui agli articoli 9, 22 quater e 22 quinquies e all'articolo 6, paragrafo 4, possono essere *trasmessi al* VIS solo previo controllo di qualità eseguito dalle autorità nazionali competenti;

Emendamento

a) i dati di cui agli articoli 9, 22 quater e 22 quinquies e all'articolo 6, paragrafo 4, possono essere *immessi nel* VIS solo previo controllo di qualità eseguito dalle autorità nazionali competenti;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il VIS può attivare le procedure automatizzate di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 2, solo previo controllo di qualità eseguito dal VIS a norma del presente articolo; se i controlli non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

VIS;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) nel creare il fascicolo relativo alla domanda o il fascicolo di un cittadino di paese terzo nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sulle immagini del volto e sui dati dattiloscopici al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati per consentire il confronto biometrico;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 29 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per la conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite norme di qualità. Tali norme sono specificate con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.";

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 31 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

28) all'articolo 31, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

soppresso

"1. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b), c), k) e m), e punti 6 e 7, possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale figurante nell'allegato, o messi a loro disposizione, soltanto se necessario in casi specifici al fine di provare l'identità di cittadini di paesi terzi e soltanto ai fini del rimpatrio conformamene alla direttiva 2008/115/CE o del reinsediamento conformemente al regolamento ... [regolamento sul quadro per il reinsediamento], a condizione che lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS abbia dato il suo assenso.";

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

28 bis) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. In deroga al paragrafo 1, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b), c), k) e m), possono, **ove necessario**, essere trasmessi a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale figurante nell'allegato **o messi a loro disposizione** in casi specifici al fine di provare l'identità di cittadini di paesi terzi, **anche** ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 25, **paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE o è in vigore un accordo di riammissione tra la Comunità e tale paese terzo o si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), di suddetta direttiva;**

b) **il paese terzo o l'organizzazione internazionale accetta di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi;**

c) **i dati sono trasmessi o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili della legislazione comunitaria, in particolare gli accordi di riammissione, e della legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni normative relative alla sicurezza e alla protezione dei dati;**

d) **gli Stati membri che hanno inserito i dati nel VIS hanno dato il loro assenso.**

“2. In deroga al paragrafo 1 **del presente articolo**, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), **a bis**), b), c), **c bis**), k) e m), **e punti 6 e 7**, possono essere trasmessi **dalle autorità di frontiera o dalle autorità competenti per l'immigrazione** a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale figurante nell'allegato **al presente regolamento** in casi specifici, **se necessario** al fine di provare l'identità di cittadini di paesi terzi, **unicamente** ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 45, **paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;**

b) **sono state previste garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679, attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l'Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione; oppure**

c) **si applica l'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679.**

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 31 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Tali trasmissioni di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali non pregiudicano i diritti dei rifugiati e delle persone richiedenti protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.

Emendamento

28 ter) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. I dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b), c), k) e m), e punti 6 e 7, possono essere trasmessi in conformità del paragrafo 2 del presente articolo solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il trasferimento dei dati è effettuato in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679, e gli accordi di riammissione, e il diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;

b) lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS ha dato il suo assenso;

c) il paese terzo o l'organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi; e

d) una decisione di rimpatrio adottata in conformità della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti del cittadino di paese terzo interessato, purché l'esecuzione di tale decisione di rimpatrio non sia sospesa e non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla

sospensione della sua esecuzione.";

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 31 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

28 quater) all'articolo 31 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3 bis. I trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.

3 ter. I dati personali ottenuti dal VIS da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Il divieto si applica inoltre nei casi in cui il trattamento ulteriore di tali dati sia effettuato a livello nazionale o tra Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/680.";

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 sexies (nuovo) – lettera a (nuova)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

28 sexies) all'articolo 32, il paragrafo 2 è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente:

"e bis) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;"

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 sexies (nuovo) – lettera b (nuova)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera j bis e j ter (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

b) sono inserite le lettere seguenti:

"j bis) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;

j ter) garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento del VIS siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento del VIS;"

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 septies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 32 bis

Incidenti di sicurezza

- 1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del VIS o può causare danni o perdite ai dati VIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati illecitamente o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.*
- 2. Gli incidenti di sicurezza sono gestiti in modo tale da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.*
- 3. Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera comunicano senza indugio gli incidenti di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA, all'autorità di controllo competente e al garante europeo della protezione dei dati. eu-LISA comunica senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza relativo al sistema centrale del VIS alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati.*
- 4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del VIS in uno Stato membro o, all'interno di eu-LISA, sulla*

disponibilità, integrità e riservatezza dei dati inseriti o inviati da altri Stati membri, sono fornite senza indugio a tutti gli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.

5. Gli Stati membri ed eu-LISA collaborano qualora si verifichino incidenti di sicurezza.

6. La Commissione segnala immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli incidenti gravi. Tali segnalazioni sono classificate EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza.

7. Qualora un incidente di sicurezza sia causato da un uso improprio dei dati, gli Stati membri, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera garantiscono l'imposizione di sanzioni in conformità dell'articolo 36.";

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 33

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 33

Responsabilità

1. Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in esito ad un'operazione illegale di trattamento di dati o ad un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto a un

28 octies) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Responsabilità

1. Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e

indennizzo per il danno subito da parte dello Stato membro responsabile. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al VIS conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui *l'Autorità di gestione* o un altro Stato membro abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento del danno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate *dalle disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro convenuto.*

del regolamento (UE) 2018/1726:

a) qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in esito ad un'operazione illegale di trattamento di dati o a qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto a un indennizzo per il danno subito da parte di tale Stato membro;

b) qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno materiale o immateriale in esito a qualsiasi atto incompatibile con il presente regolamento compiuto da Europol, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o da eu-LISA ha diritto al risarcimento da parte dell'agenzia in questione.

Lo Stato membro interessato, Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o eu-LISA sono esonerati, in tutto o in parte, dalla loro responsabilità ai sensi del primo comma se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.

2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al *sistema centrale del VIS* conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui *eu-LISA* o un altro Stato membro *che partecipa al sistema centrale del VIS* abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento del danno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate *dal diritto nazionale di tale Stato membro. Le azioni proposte contro il responsabile del trattamento, Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o eu-LISA per il risarcimento del danno di cui*

ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.";

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera **e l'Autorità di gestione** conservano le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registrazioni indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 20 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 duodecies, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22 e da 22 octies a 22 undecies, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 22 octies, all'articolo 22 nonies, all'articolo 22 decies, all'articolo 22 undecies, all'articolo 45 bis e all'articolo 45 quinquies, e il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera **ed eu-LISA** conservano le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registrazioni indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 20 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 duodecies, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22 e da 22 octies a 22 undecies, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14 **e da 22 quater a 22 septies**, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 22 octies, all'articolo 22 nonies, all'articolo 22 decies, all'articolo 22 undecies, all'articolo 45 bis e all'articolo 45 quinquies, e il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per le operazioni di cui all'articolo 45 ter, è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento di dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità **del presente** articolo e dell'articolo **41** del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES).

Emendamento

2. Per le operazioni di cui all'articolo 45 ter, è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento di dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità **di detto** articolo e dell'articolo **46** del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES). **Per le operazioni di cui all'articolo 17 bis, è conservato un registro di tutte le operazioni di trattamento di dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità del presente articolo e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226.**

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 35

Testo in vigore

Articolo 35

Verifica interna

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati VIS adotti le misure necessarie per conformarsi

Emendamento

29 bis) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

Verifica interna

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati VIS adotti le misure necessarie per conformarsi

al presente regolamento e cooperi, *se necessario*, con l'autorità nazionale di controllo.

al presente regolamento e cooperi con l'autorità nazionale di controllo.";

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 36

Testo in vigore

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni abuso di dati inseriti nel VIS sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

29 ter) *l'articolo 36 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni abuso **o trattamento** di dati inseriti nel VIS **contrario al presente regolamento** sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.";

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30 – lettera a

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 37 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro competente

Emendamento

1. ***Fatto salvo il diritto di informazione***

informa i *richiedenti* e le persone di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f), in merito a quanto segue:

di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 2018/1725, agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680, lo Stato membro competente informa i cittadini di paesi terzi e le persone di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f), all'articolo 22 quater, punto 2, lettera e), o all'articolo 22 quinquies, lettera e), in merito a quanto segue:

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f

Testo in vigore

f) l'esistenza del diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati o che i dati che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi *delle autorità di controllo nazionali* di cui all'articolo 41, paragrafo 1, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

Emendamento

a bis) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'esistenza del diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati o che i dati che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi *del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità nazionale di controllo dello Stato membro responsabile della raccolta dei dati* di cui all'articolo 41, paragrafo 1, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.";

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"f bis)il fatto che il VIS può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto.";

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30 – lettera b

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite per iscritto al cittadino di paese terzo all'atto dell'acquisizione dei dati, **della fotografia** e delle impronte digitali di cui all'articolo 9, punti 4, 5 e 6, all'articolo 22 quater, punto 2, e all'articolo 22 quinquies, lettere da a) a g), **e se necessario oralmente, in una lingua e maniera che l'interessato comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.** I minori devono essere informati in modo consono alla loro età mediante opuscoli e/o infografiche e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare la procedura di rilevamento delle impronte digitali.”;

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite per iscritto **in modo chiaro, conciso e preciso** al cittadino di paese terzo all'atto dell'acquisizione dei dati, **dell'immagine del volto** e delle impronte digitali di cui all'articolo 9, punti 4, 5 e 6, all'articolo 22 quater, punto 2, e all'articolo 22 quinquies, lettere da a) a g). I minori devono essere informati in modo consono alla loro età mediante opuscoli e/o infografiche e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare la procedura di rilevamento delle impronte digitali.”;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

***(31) all'articolo 38, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente:***

soppresso

***"3. Qualora la richiesta di cui al
paragrafo 2 sia presentata ad uno Stato
membro diverso da quello competente, le
autorità di quest'ultimo sono contattate
dalle autorità dello Stato membro al quale
la richiesta è stata presentata entro un
termine di 14 giorni. Lo Stato membro
competente verifica l'esattezza dei dati e la
legittimità del loro trattamento nel VIS
entro il termine di un mese."***

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 38

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 38

Diritto di ***accedere, rettificare e cancellare
i dati***

***31 bis) l'articolo 38 è sostituito dal
seguente:***

"Articolo 38

***Diritto di accesso ai dati personali, di
rettifica, integrazione e cancellazione
degli stessi e di limitazione del loro
trattamento***

1. Fatto salvo *l'obbligo di fornire ulteriori informazioni conformemente all'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi al VIS. Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro. Ciascuno Stato membro registra ogni siffatta richiesta di accesso.*

2. *Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo riguardano siano corretti e che dati illegittimamente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza indugio dallo Stato membro competente in conformità delle proprie disposizioni normative, regolamentari e procedurali.*

3. *Qualora la richiesta di cui al paragrafo 2 sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le*

1. Fatto salvo *il diritto d'informazione di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, i richiedenti o i titolari di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno i cui dati sono conservati nel VIS sono informati, nel momento in cui i loro dati sono raccolti, delle procedure per esercitare i diritti di cui agli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679 e, allo stesso tempo, dei dati di contatto del garante europeo della protezione dei dati.*

2. *Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, le persone di cui al paragrafo 1 hanno il diritto di rivolgersi allo Stato membro che ha inserito i loro dati nel VIS. Lo Stato membro che riceve la richiesta la esamina e risponde quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro 30 giorni. Qualora, in risposta a una richiesta, emerga che i dati conservati nel VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente rettifica o cancella tali dati nel VIS senza indugio e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, in linea con l'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679. Qualora la richiesta sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest'ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nel VIS entro il termine di un mese. L'interessato è informato dallo Stato membro che ha contattato l'autorità dello Stato membro competente in merito alla trasmissione della sua richiesta, al destinatario e al prosieguo della procedura.*

3. *Qualora lo Stato membro competente non concordi con l'affermazione secondo cui i dati conservati nel VIS sono di fatto*

autorità di quest'ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata entro un termine di 14 giorni. Lo Stato membro competente verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nel VIS entro il termine di un mese.

4. Qualora emerga che i dati registrati nel VIS sono inesatti o sono stati illegittimamente registrati, lo Stato membro competente provvede a correggere o a cancellare i dati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a correggere o cancellare i dati che lo riguardano.

5. Qualora non riconosca che i dati registrati nel VIS sono inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente fornisce senza indugio all'interessato una giustificazione scritta della ragione per cui non intende correggere o cancellare i dati che lo riguardano.

6. Lo Stato membro competente fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o i giudici competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, ivi compresa quella delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 41, paragrafo 1, disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

inesatti o sono stati registrati illecitamente, adotta senza indugio una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

4. Tale decisione fornisce inoltre all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione adottata sulla richiesta di cui al paragrafo 2 e, se del caso, informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti o alle autorità giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza disponibile, anche da parte delle autorità nazionali di controllo competenti.

5. Qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2.

6. Lo Stato membro competente conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo 2 e di come è stata trattata. Mette tale documento a disposizione delle autorità nazionali di controllo competenti per la protezione dei dati senza indugio e, in ogni caso, non oltre sette giorni dalla decisione di rettificare o cancellare i dati di cui, rispettivamente, al paragrafo 2, secondo comma, o in seguito alla decisione di cui al paragrafo 3.";

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 31 ter (nuovo)

Articolo 39

Testo in vigore

Articolo 39

Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

1. **Gli** Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 38, **paragrafi 2, 3 e 4**.

2. In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo **nazionale** fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del loro diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano, **ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE**.

3. L'autorità di controllo **nazionale** dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e **le autorità** di controllo **nazionali degli Stati membri alle quali** è stata presentata la richiesta cooperano **a tal fine**.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 40

Testo in vigore

Emendamento

31 ter) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

1. **Le autorità competenti degli** Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 38.

2. In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo **di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679** fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del loro diritto di rettifica, **integrazione** o cancellazione dei dati **personali** che li riguardano **ovvero di limitazione del trattamento di tali dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679**.

L'autorità di controllo dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e **l'autorità** di controllo **dello Stato membro al quale** è stata presentata la richiesta cooperano **per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.**"

31 quater) l'articolo 40 è sostituito dal

Articolo 40

Mezzi di ricorso

1. In ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 38, **paragrafi 1 e 2**, ad ottenere l'accesso ovvero **la** rettifica o **la** cancellazione **dei dati che lo riguardano**.

2. L'assistenza **delle autorità** di controllo **nazionali** di cui all'articolo 39, paragrafo 2, rimane disponibile durante l'intero procedimento.

segunte:

"Articolo 40

Mezzi di ricorso

1. **Fatti salvi gli articoli 77 e 79 del regolamento (UE) 2016/679**, in ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 38 **del presente regolamento**, ad ottenere l'accesso **ai dati che lo riguardano** ovvero **il diritto di rettifica, di integrazione o di cancellazione degli stessi. Il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre nei casi in cui le richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini sanciti dall'articolo 38, oppure non siano mai state trattate dal responsabile del trattamento.**

2. L'assistenza **dell'autorità** di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, **del regolamento (UE) 2016/679** rimane disponibile durante l'intero procedimento. ";

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 41

Testo in vigore

Emendamento

31 quinquies) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

Articolo 41

Vigilanza delle autorità di controllo nazionali

1. *L'autorità o le autorità designate in ciascuno Stato membro che dispongono dei poteri di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE (l'"autorità di controllo nazionale") controllano autonomamente la legittimità del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, da parte dello Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento al sistema VIS e viceversa.*

2. L'autorità di controllo **nazionale provvede** affinché, almeno ogni **quattro** anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati **del sistema nazionale**, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo **nazionale** disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.

4. *Per quanto concerne il trattamento dei dati personali in seno al VIS, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del controllo ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva*

"Articolo 41

Vigilanza delle autorità di controllo nazionali

1. *Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 controlli autonomamente la legittimità del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato.*

2. L'autorità *o le autorità* di controllo **di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 provvedono** affinché, almeno ogni **tre** anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati **da parte delle autorità nazionali competenti**, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. **I risultati dell'audit possono essere presi in considerazione nelle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio. L'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 pubblica ogni anno il numero delle richieste di rettifica, integrazione, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, integrazioni, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alla richiesta degli interessati.**

3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento **e abbia accesso alla consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.**

95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro, e ne dà comunicazione alla Commissione.

5. **Ciascuno Stato membro fornisce alle autorità di controllo nazionali le informazioni da queste richieste, in particolare le informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 28 e all'articolo 29, paragrafo 1, permette loro di consultare gli elenchi di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), e le registrazioni di cui all'articolo 34 e consente loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.**

5. **Gli Stati membri forniscono all'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 le informazioni da questa richieste, in particolare le informazioni sulle attività svolte conformemente alle loro responsabilità previste dal presente regolamento. Gli Stati membri permettono all'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 di consultare le loro registrazioni e di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati per l'interoperabilità.";**

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 42

Testo in vigore

Articolo 42

Vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati **controlla che** le attività di trattamento dei dati personali da parte **dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.**

Emendamento

31 sexies) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"Articolo 42

Vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati

1. Il Garante europeo della protezione dei dati **ha il compito di monitorare** le attività di trattamento dei dati personali da parte **di eu-LISA, di Europol e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera previste dal presente regolamento e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del**

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni **quattro** anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate **dall'Autorità di gestione**, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, **all'Autorità di gestione**, alla Commissione e **alle autorità nazionali di controllo**. **All'Autorità di gestione** è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione **della relazione**.

3. **L'Autorità di gestione** fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui **all'articolo 34, paragrafo 1**, nonché di aver accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

regolamento (UE) 2018/1725 e del presente regolamento.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni **tre** anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate **da eu-LISA** conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, **a eu-LISA**, alla Commissione e **agli Stati membri**. **A eu-LISA** è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione **delle relazioni**.

3. **eu-LISA** fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui **agli articoli 22 novodecies, 34 e 45 ter**, nonché di aver accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.";

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 32

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 43 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

(32) all'articolo 43, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità nazionali di controllo riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità nazionale di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali

Emendamento

soppresso

di comunicazione delle componenti dell'interoperabilità, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità nazionali di controllo sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 è assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/XXXX [revisione del regolamento 45/2001].”;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 43

Testo in vigore

Articolo 43

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità **nazionali** di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità **e assicurano** il controllo coordinato **del VIS e dei sistemi nazionali**.

2. **Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze**, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, **studiano** problemi inerenti all'esercizio di un controllo

Emendamento

32 bis) *l'articolo 43 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 43

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità **per assicurare** il controllo coordinato **delle componenti dell'interoperabilità e delle altre disposizioni del presente regolamento**.

2. **Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo** si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, **valutano** problemi inerenti all'esercizio di

indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3. *Le autorità nazionali* di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono *a tal fine* almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e *la gestione* delle stesse sono a carico del *garante* europeo *della* protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.

4. *Ogni* due anni è *trasmessa* al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione *e all'Autorità di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte*. *La* relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro, redatto *dalla relativa autorità* di controllo *nazionale*.

un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3. *Ai fini del paragrafo 2, le* autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno *nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati*. I costi di tali riunioni e *l'organizzazione* delle stesse sono a carico del *comitato* europeo *per la* protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.

4. *Una relazione congiunta sulle attività svolte è trasmessa ogni* due anni *dal comitato europeo per la protezione dei dati* al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, *a Europol, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA*. *Tale* relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro, redatto *dall'autorità* di controllo *dello Stato membro in questione*.";

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 44

Testo in vigore

Emendamento

32 ter) l'articolo 44 è soppresso;

Articolo 44

Protezione dei dati durante il periodo

transitorio

Qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue responsabilità a un altro organismo o ad altri organismi, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, la Commissione provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e la possibilità di svolgere pienamente i suoi compiti, compreso lo svolgimento di controlli in loco, e di esercitare i poteri attribuitigli dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

32 quater) all'articolo 45, è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale del VIS, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la relativa rete di comunicazione;*
- b) gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;*
- c) gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli*

Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali degli Stati membri;

d) lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.";

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 ha accesso alla consultazione dei seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale:

Emendamento

Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 ha accesso alla consultazione dei seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale, **grazie all'anonimizzazione totale dei dati:**

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sesso, **data** di nascita e cittadinanza

Emendamento

c) sesso, **anno** di nascita e cittadinanza

attuale del richiedente;

attuale del richiedente;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) motivi adottati per una decisione concernente il *documento o la domanda, solo per i visti per soggiorni di breve durata; decisione concernente la domanda (se accoglierla o respingerla e i motivi adottati) per i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno;*

Emendamento

h) motivi adottati per una decisione concernente il *rifiuto di un visto per soggiorno di breve durata, tra cui il riferimento a eventuali riscontri positivi dai sistemi di informazione dell'Unione consultati, dai dati Europol o Interpol, dall'elenco di controllo di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1240 o da indicatori di rischio specifici;*

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) motivi adottati per una decisione concernente il rifiuto di un documento, tra cui il riferimento a eventuali riscontri positivi dai sistemi di informazione dell'Unione consultati, dai dati Europol o Interpol, dall'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE)

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) scopo/i principale/i del viaggio, per i visti per soggiorni di breve durata; ***finalità della domanda, per i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno;***

Emendamento

k) scopo/i principale/i del viaggio, per i visti per soggiorni di breve durata;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

l) dati inseriti riguardo ai documenti ritirati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, a seconda dei casi;

Emendamento

l) dati inseriti riguardo ai documenti ***di visto*** ritirati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, a seconda dei casi;

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Testo della Commissione

6. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti **sotto forma di statistiche trimestrali per l'anno** in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per Stato membro.

Emendamento

6. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti **in una relazione annuale relativa all'anno** in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per Stato membro. **La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali di controllo.**

Emendamento 154

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus interrogano il VIS per verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso o meno, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno

Emendamento

1. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus interrogano il VIS per verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso o meno, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno

valido. *Per quanto riguarda i visti per soggiorni di breve durata*, i vettori forniscono i *dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c), o all'articolo 22 quater, lettere a), b) e c), a seconda dei casi*.

valido. *Nei casi in cui ai passeggeri non sia consentito l'imbarco a causa di un'interrogazione nel VIS*, i vettori forniscono *ai passeggeri tali informazioni e i mezzi necessari per esercitare i loro diritti di accesso ai dati personali conservati nel VIS nonché di rettifica e cancellazione degli stessi*.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso sicuro al portale per i vettori di cui all'*articolo 1, paragrafo 2, lettera h), della decisione 2004/512/CE come modificata dal presente regolamento*, permette ai vettori di procedere all'interrogazione di cui al paragrafo 1 prima che un passeggero salga a bordo. *A tal fine* il vettore *interroga il VIS usando* i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio.

Emendamento

3. L'accesso sicuro al portale per i vettori di cui all'*articolo 2 bis, lettera h), con la possibilità di usare soluzioni tecniche mobili*, permette ai vettori di procedere all'interrogazione di cui al paragrafo 1 prima che un passeggero salga a bordo. Il vettore *fornisce* i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio *e indica lo Stato membro di ingresso. In deroga a quanto sopra, nel caso di un transito aeroportuale, i vettori non sono tenuti a verificare se i cittadini di paesi terzi siano in possesso o meno, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido*.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35

Testo della Commissione

4. Il VIS risponde indicando se la persona è in possesso o meno di visto **valido**, fornendo ai vettori una risposta "OK/NON OK".

Emendamento

4. Il VIS risponde indicando se la persona è in possesso o meno, **a seconda dei casi**, di visto **per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno validi**, fornendo ai vettori una risposta "OK/NON OK". **Qualora sia stato rilasciato un visto con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, la risposta fornita dal VIS tiene conto dello Stato membro o degli Stati membri per cui il visto è valido, nonché dello Stato membro di ingresso indicato dal vettore. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. La risposta "OK/NON OK" non deve essere considerata un provvedimento di autorizzazione d'ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.**

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. È definito un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del paragrafo 2. Il metodo di autenticazione è adottato dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Emendamento

5. È definito un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del paragrafo 2. ***Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita.*** Il metodo di autenticazione è adottato dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il portale per i vettori fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata quotidianamente mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati conservati nel VIS. eu-LISA è responsabile della sicurezza del portale per i vettori, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l'estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 ter – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. I vettori di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono passibili delle sanzioni previste a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ("convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen") e dell'articolo 4 della direttiva 2001/51/CE del Consiglio quando trasportano cittadini di paesi terzi che, sebbene soggetti all'obbligo del visto, non sono in possesso di un visto valido.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 ter – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. In caso di respingimento di cittadini di paesi terzi, il vettore che li ha condotti alle frontiere esterne per via aerea, marittima e terrestre è tenuto a

prenderli immediatamente a proprio carico. Su richiesta delle autorità di frontiera, i vettori sono tenuti a riportare i cittadini di paesi terzi in uno dei paesi terzi da cui li hanno trasportati, nel paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio con il quale hanno viaggiato, o in qualsiasi altro paese terzo in cui la loro ammissione è garantita.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 ter – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies. In deroga al paragrafo 1, con riferimento ai vettori che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, per i primi tre anni successivi all'entrata in funzione del presente regolamento, la verifica di cui al paragrafo 1 è facoltativa e le disposizioni di cui al paragrafo 5 ter non si applicano a tali vettori.

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS **o per altre ragioni che esulano dal controllo dei vettori**, i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il possesso di un visto o di un documento di viaggio valido dal portale per i vettori. Se a rilevare un tale guasto è **l'Autorità di gestione**, questa ne informa i vettori. Informa altresì i vettori dell'avvenuta riparazione del guasto. Se a rilevare un tale guasto sono i vettori, questi possono informarne **l'Autorità di gestione**.

Emendamento

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS, i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il possesso di un visto o di un documento di viaggio valido dal portale per i vettori. Se a rilevare un tale guasto è **eu-LISA**, questa ne informa i vettori. Informa altresì i vettori dell'avvenuta riparazione del guasto. Se a rilevare un tale guasto sono i vettori, questi possono informarne **eu-LISA**.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le sanzioni di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 5 ter, non sono irrogate ai vettori nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 quater – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Qualora sia tecnicamente impossibile, per un vettore, procedere all'interrogazione di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS per un periodo prolungato, tale vettore ne informa eu-LISA.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per svolgere i compiti e esercitare le competenze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio* ***e in aggiunta all'accesso di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo***, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea ***o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio*** hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel VIS e di consultarli.

1. Per svolgere i compiti e esercitare le competenze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio*, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel VIS e di consultarli.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In vista dell'accesso di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, una squadra della guardia di frontiera e costiera europea può presentare al punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, una richiesta per la consultazione di tutti i dati o una serie specifica di dati conservati nel VIS. La richiesta deve rimandare al piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera *e/o i rimpatri* dello Stato membro in questione su cui si fonda. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alla squadra in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

Emendamento

1. In vista dell'accesso di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, una squadra della guardia di frontiera e costiera europea può presentare al punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, una richiesta per la consultazione di tutti i dati o una serie specifica di dati conservati nel VIS. La richiesta deve rimandare al piano operativo per i controlli di frontiera *e* la sorveglianza di frontiera dello Stato membro in questione su cui si fonda. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alla squadra in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 sexies – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) lo Stato membro ospitante autorizza i

Emendamento

a) lo Stato membro ospitante autorizza i

membri della squadra a consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera *e i rimpatri*; e

membri della squadra a consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera *e* la sorveglianza di frontiera; e

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In conformità dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre *o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio* possono intervenire esclusivamente in risposta a informazioni ottenute dal VIS sotto il controllo e di norma in presenza di guardie di frontiera *o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio* dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.

Emendamento

3. In conformità dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre possono intervenire esclusivamente in risposta a informazioni ottenute dal VIS sotto il controllo e di norma in presenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 sexies – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'Autorità di gestione conserva, conformemente all'articolo 34, tutte le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito del VIS da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea ***o delle squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio.***

Emendamento

7. L'Autorità di gestione conserva, conformemente all'articolo 34, tutte le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito del VIS da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 sexies – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata conformemente all'articolo 34 ed è registrato ogni uso dei dati cui ***ha*** avuto accesso ***la*** richiamata Agenzia.

Emendamento

8. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata conformemente all'articolo 34 ed è registrato ogni uso dei dati cui ***hanno*** avuto accesso ***le squadre della*** richiamata Agenzia.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 45 sexies – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. ***Tranne nei casi in cui è necessario per svolgere i compiti ai fini del regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)***, nessuna parte del VIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e non è trasferito a tale sistema nessun dato contenuto nel VIS cui ha accesso la richiamata Agenzia. Non può essere scaricata nessuna parte del VIS. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento né duplicazione di dati del VIS.

Emendamento

9. Nessuna parte del VIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e non è trasferito a tale sistema nessun dato contenuto nel VIS cui ha accesso la richiamata Agenzia. Non può essere scaricata nessuna parte del VIS. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento né duplicazione di dati del VIS.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 46

Testo in vigore

Articolo 46

Integrazione delle funzionalità tecniche della rete di consultazione Schengen

Il meccanismo di consultazione di cui all'articolo 16 sostituisce la rete di consultazione Schengen a decorrere dalla data stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, una volta che tutti gli Stati membri che usano la rete di consultazione Schengen alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Emendamento

35 bis) *l'articolo 46 è soppresso;*

abbiano comunicato le disposizioni tecniche e giuridiche relative all'uso del VIS ai fini della consultazione tra autorità centrali competenti per i visti in merito a domande di visto conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Schengen.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 47

Testo in vigore

Emendamento

35 ter) l'articolo 47 è soppresso;

Articolo 47

Inizio della trasmissione

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trasmettere i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al VIS centrale attraverso l'interfaccia nazionale.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 48

35 quater) l'articolo 48 è soppresso;

Articolo 48

Entrata in funzione

1. La Commissione determina la data a partire dalla quale il VIS entra in funzione una volta che:

a) siano state prese le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2;

b) la Commissione abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del VIS, che deve essere effettuato dalla Commissione insieme agli Stati membri;

c) in seguito alla convalida delle disposizioni tecniche, gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, riguardanti tutte le domande nella prima regione determinata conformemente al paragrafo 4, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

2. La Commissione informa il Parlamento europeo dell'esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera b).

3. In ogni altra regione, la Commissione stabilisce la data a decorrere dalla quale la trasmissione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, diventa obbligatoria, una volta che gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, riguardanti tutte le domande nella regione interessata, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro. Prima di tale data, ciascuno Stato membro può iniziare le

attività in queste regioni, non appena abbia comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS almeno i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Le regioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3. I criteri per determinare tali regioni sono il rischio di immigrazione illegale, le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località di tali regioni.

5. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le date di inizio delle attività in ciascuna regione.

6. Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da altri Stati membri al VIS prima che esso stesso, o un altro Stato membro che lo rappresenta, abbia iniziato a inserire i dati conformemente ai paragrafi 1 e 3.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

35 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è

conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 9 quater ter e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui di cui agli articoli 9 quater ter e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9 quater ter e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non

intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 50 – titolo

Testo della Commissione

Monitoraggio e valutazione

Emendamento

Monitoraggio e valutazione *dell'impatto sui diritti fondamentali*

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'Autorità di gestione* provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

Emendamento

1. *eu-LISA* provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio, *nonché a monitorare il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo.*

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini della manutenzione tecnica, ***l'Autorità di gestione*** ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel VIS.

Emendamento

2. Ai fini della manutenzione tecnica, ***eu-LISA*** ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel VIS.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni due anni eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, ***compresa*** la sua sicurezza.

Emendamento

3. Ogni due anni eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, ***compresi*** la sua sicurezza ***e i suoi costi. La relazione include una panoramica dei progressi compiuti nello sviluppo del progetto e dei relativi costi, una valutazione dell'impatto finanziario e informazioni su eventuali problemi tecnici e rischi suscettibili di incidere sul costo complessivo del sistema.***

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In caso di ritardi nel processo di sviluppo, eu-LISA informa il prima possibile il Parlamento europeo e il Consiglio dei motivi dei ritardi, nonché del loro impatto finanziario e sul calendario.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) lo scopo esatto della consultazione, ***compreso*** il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;

(a) lo scopo esatto della consultazione, ***compresi*** il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave ***e gli accessi ai dati sui minori di età inferiore a 12 anni;***

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate le procedure d'urgenza di cui all'articolo 22 quaterdecies, paragrafo 2, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) statistiche sulla tratta di minori, inclusi i casi in cui si è giunti a un'identificazione.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo. **La**

Commissione raccoglie le relazioni annuali in una relazione globale da pubblicare entro il 30 dicembre dello stesso anno.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ogni **quattro** anni la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, l'impiego delle disposizioni di cui all'articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

5. Ogni **due** anni la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati **e ai costi sostenuti**, determina se i principi di base permangono validi, **esamina l'impatto sui diritti fondamentali e** valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, l'impiego delle disposizioni di cui all'articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 39

Regolamento (CE) n. 767/2008

Allegato 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

(39) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

soppresso

“Elenco delle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 31, paragrafo 1”;

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Capo III bis – articolo 22 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'autorità competente per la decisione crea il fascicolo individuale prima dell'adozione della decisione.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Capo III bis – articolo 22 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora il richiedente abbia presentato domanda in gruppo o con un familiare, l'autorità crea un fascicolo individuale per ogni singola persona e collega i fascicoli delle persone che hanno

3. Qualora il richiedente abbia presentato domanda in gruppo o con un familiare, l'autorità crea un fascicolo individuale per ogni singola persona e collega i fascicoli delle persone che hanno

presentato domanda insieme e cui è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.

presentato domanda insieme e cui è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno. ***Le domande dei genitori o dei tutori legali non vengono separate da quelle dei figli.***

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al solo scopo di valutare se la persona possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna **o la salute pubblica** degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399, il VIS tratta i fascicoli automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.

Emendamento

1. Al solo scopo di valutare se la persona possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico **o** la sicurezza interna degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399, il VIS tratta i fascicoli automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogniqualvolta, **al momento del rilascio o del rifiuto di** un visto per soggiorno di lunga durata o **di** un permesso

Emendamento

2. Ogniqualvolta **venga creato un fascicolo individuale a norma dell'articolo 22 quater in relazione a un**

di soggiorno *di cui all'articolo 22 quinquies, venga creato un fascicolo individuale* il VIS avvia un'interrogazione utilizzando il portale di ricerca europeo definito all'articolo 6, paragrafo 1 [del regolamento sull'interoperabilità] per confrontare i dati *pertinenti* di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b), c), f) e g), *con i dati pertinenti nel VIS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/XX che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, [nel sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi], nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).*

visto per soggiorno di lunga durata o *a* un permesso di soggiorno il VIS avvia un'interrogazione utilizzando il portale di ricerca europeo definito all'articolo 6, paragrafo 1, [del regolamento sull'interoperabilità] per confrontare i dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b), c), f) e g). *Il VIS verifica:*

- a) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS;*
- b) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD;*
- c) se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno registrata nel SIS;*
- d) se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione nel SIS;*
- e) se il richiedente e il documento di viaggio corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS;*

- f) se il richiedente e il documento di viaggio sono inclusi nell'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240;*
- g) se i dati relativi al richiedente sono già registrati nel VIS per la stessa persona;*
- h) se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un'altra domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno associata a dati di identità diversi;*
- i) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato nell'EES;*
- j) se il richiedente è registrato nell'EES per essere stato oggetto di un rifiuto di ingresso;*
- k) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di breve durata registrata nel VIS;*
- l) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno registrata nel VIS;*
- m) se i dati specifici all'identità del richiedente sono registrati nei dati di Europol;*
- n) nei casi in cui il richiedente sia un minore, se il titolare della responsabilità genitoriale o il tutore legale:*
- i) è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione nel SIS;*
- ii) è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno nel SIS;*
- iii) è in possesso di un documento di viaggio incluso nell'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE)*

2018/1240.

Il presente paragrafo non ostacola la presentazione, per qualsiasi motivo, di una domanda di asilo. Nel caso di una domanda di visto presentata da una vittima di reati violenti, come la violenza domestica o la tratta di esseri umani, commessi dal suo garante, il fascicolo trasmesso al VIS deve essere separato da quello del garante, al fine di proteggere la vittima da ulteriori pericoli.

Per scongiurare il rischio di falsi riscontri positivi, qualsiasi interrogazione riguardante minori di età inferiore a 14 anni o persone di età superiore a 75 anni eseguita con identificatori biometrici rilevati più di cinque anni prima della corrispondenza e che non conferma l'identità del cittadino di un paese terzo è soggetta a un controllo manuale obbligatorio da parte di esperti in materia di dati biometrici.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il VIS inserisce nel fascicolo individuale un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente ai paragrafi 2 e 5. Inoltre il VIS individua, se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo o Europol, e lo registra nel fascicolo individuale.

Emendamento

3. Il VIS inserisce nel fascicolo individuale un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente ai paragrafi 2 e 5. Inoltre il VIS individua, se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo o Europol, e lo registra nel fascicolo individuale. ***Non sono registrate informazioni diverse dal riferimento a un riscontro positivo e all'originatore dei***

dati.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando è interrogata la banca dati SLTD, i dati utilizzati a tal fine dall'utente dell'ESP non sono condivisi con i proprietari dei dati Interpol.

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 ter – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), relativamente a un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato o prorogato, le interrogazioni avviate a norma del paragrafo 2 del presente articolo confrontano i dati pertinenti di cui all'articolo 22 quater, punto 2, con i dati presenti nel SIS per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle seguenti segnalazioni:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 ter – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) una segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto *o* di un controllo specifico.

Emendamento

(d) una segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto, di un controllo specifico *o di un controllo di indagine*.

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 ter – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Ove dal confronto di cui al presente paragrafo risultino uno o più riscontri positivi, il VIS lo comunica automaticamente all'autorità centrale dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione perché adotti adeguate misure di follow-up.

Emendamento

L'articolo 9 bis, paragrafi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies, e gli articoli 9 quater, 9 quater bis e 9 quater ter si applicano mutatis mutandis alle seguenti disposizioni specifiche.

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 40

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se a rilasciare o prorogare il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è l'autorità consolare di uno Stato membro, si applica l'articolo 9 bis.

soppresso

Emendamento 197

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 ter – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Se a rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o a prorogare il visto per soggiorno di lunga durata è un'autorità nel territorio di uno Stato membro, si applica quanto segue:

soppresso

a) tale autorità verifica se i dati registrati nel fascicolo individuale corrispondono ai dati presenti nel VIS o in uno dei sistemi d'informazione/delle banche dati dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol consultati ai sensi del paragrafo 2;

b) se il riscontro positivo ai sensi del paragrafo 2 è connesso ai dati Europol, l'unità nazionale Europol è informata per follow-up;

c) se i dati non corrispondono e non sono emersi altri riscontri positivi dal trattamento automatizzato ai sensi dei

paragrafi 2 e 3, l'autorità cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo relativo alla domanda;

d) se i dati corrispondono o persistono dubbi sull'identità del richiedente, l'autorità prende misure in relazione ai dati per i quali è emerso il riscontro positivo ai sensi del paragrafo 4 attenendosi alle procedure, alle condizioni e ai criteri previsti dalla legislazione nazionale e dell'Unione.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quater – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) cognome; nome o nomi; **data** di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso; **data**, luogo e paese di nascita;

Emendamento

a) cognome; nome o nomi; **anno** di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso; luogo e paese di nascita;

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quater – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) immagine del volto del titolare, **se possibile** rilevata sul posto;

Emendamento

f) immagine del volto del titolare rilevata sul posto;

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quinquies – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna *o la salute pubblica*, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, l'autorità che ha adottato tale decisione crea senza indugio un fascicolo individuale che contiene i seguenti dati:

Emendamento

Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico *o* la sicurezza interna, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, l'autorità che ha adottato tale decisione crea senza indugio un fascicolo individuale che contiene i seguenti dati:

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quinquies – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e. cognome, nome e indirizzo della persona fisica sulla cui base è presentata la domanda;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quinquies – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f. immagine del volto del richiedente,
se possibile rilevata sul posto;

Emendamento

f. immagine del volto del richiedente
rilevata sul posto;

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quinquies – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h. informazioni da cui risulti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato rifiutato perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna *o la salute pubblica*, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

Emendamento

h. informazioni da cui risulti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato rifiutato perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico *o* la sicurezza interna, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del documento e/o l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e allo scopo di verificare se la persona non sia considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna **o la salute pubblica** di uno degli Stati membri in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni in conformità di quel regolamento sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di documento in combinazione con uno o più dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c), del presente regolamento.

Emendamento

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del documento e/o l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e allo scopo di verificare se la persona non sia considerata una minaccia per l'ordine pubblico **o** la sicurezza interna di uno degli Stati membri in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni in conformità di quel regolamento sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di documento in combinazione con uno o più dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c), del presente regolamento.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 octies – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) le **fotografie** di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettera f).

Emendamento

(e) le **immagini del volto** di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettera f).

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Testo della Commissione

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare e l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno ***o allo scopo di verificare che la persona non sia una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno degli Stati membri***, le autorità competenti a controllare all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri ***e, a seconda dei casi, le autorità di polizia*** sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in combinazione con uno o più dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c).

Emendamento

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare e l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, le autorità competenti a controllare all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in combinazione con uno o più dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c).

Emendamento 207

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 nonies – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) le ***fotografie*** di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettera f).

Emendamento

(e) le ***immagini del volto*** di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettera f).

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 duodecies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri designano le autorità che sono autorizzate a consultare i dati registrati nel VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento

1. Gli Stati membri designano le autorità che sono autorizzate a consultare i dati registrati nel VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi ***in circostanze appropriate e rigorosamente definite conformemente all'articolo 22 quidecies. Tali autorità sono autorizzate a consultare i dati dei minori di età inferiore a 12 anni solo per proteggere i minori scomparsi e i minori vittime di reati gravi.***

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 duodecies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. Ciascuno Stato membro comunica le proprie autorità designate a eu-LISA e alla Commissione e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco ***rigorosamente limitato*** delle autorità designate. Ciascuno Stato membro comunica le proprie autorità designate a eu-LISA e alla Commissione e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 terdecies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il punto d'accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di Europol di cui al paragrafo 1 in merito al risultato della verifica.

Emendamento

Il punto d'accesso centrale agisce in modo ***pienamente*** indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di Europol di cui al paragrafo 1 in merito al risultato della verifica.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quaterdecies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora la verifica a posteriori accerti che l'accesso ai dati del VIS non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni acquisite dal VIS e ne informano i punti di accesso centrale.

Emendamento

3. Qualora la verifica a posteriori accerti che l'accesso ai dati del VIS non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano ***immediatamente*** le informazioni acquisite dal VIS e ne informano i punti di accesso centrale.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quindicesimo – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le autorità designate possono accedere al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Emendamento

1. **Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/XX [sull'interoperabilità]**, le autorità designate possono accedere al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quindicesimo – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) nel caso di interrogazioni con impronte digitali, una precedente interrogazione è stata avviata nel sistema automatizzato d'identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora i confronti delle impronte digitali siano tecnicamente disponibili e tale interrogazione sia stata effettuata pienamente oppure non sia stata effettuata pienamente entro 24 ore dal suo avvio;

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quindicesimo – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) qualora sia stato interrogato il CIR conformemente all'articolo 22 del regolamento 2018/XX [sull'interoperabilità], la risposta ricevuta di cui **al** paragrafo 3 **di quell'articolo** indica che nel VIS sono conservati dati.

Emendamento

(d) qualora sia stato interrogato il CIR conformemente all'articolo 22 del regolamento 2018/XX [sull'interoperabilità], la risposta ricevuta di cui **all'articolo 22**, paragrafo 3, **del regolamento 2018/XX** [sull'interoperabilità] indica che nel VIS sono conservati dati.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quindicesimo – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. La consultazione del VIS è limitata all'interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo individuale:

Emendamento

3. La consultazione del VIS è limitata all'interrogazione con uno o più dei seguenti dati **del fascicolo relativo alla domanda o** del fascicolo individuale:

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quindicies – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) cognome, nome o nomi, **data** di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;

Emendamento

(a) cognome, nome o nomi, **anno** di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;

Emendamento 217

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quindicies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla fattibilità, la disponibilità, lo stato di preparazione e l'affidabilità della tecnologia richiesta per utilizzare le immagini del volto al fine di identificare una persona.

Emendamento 218

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quindicies – paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. *L'immagine del volto di cui al paragrafo 3, lettera e), non è il solo criterio di ricerca.*

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 quindicesimo – paragrafo 4

4. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel ***precedente paragrafo*** e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati. L'accesso ai dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.

4. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel ***paragrafo 3 del presente articolo*** e a qualsiasi altro dato estratto ***dal fascicolo relativo alla domanda o*** dal fascicolo individuale, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati. L'accesso ai dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 sedicesimo – comma 1

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 22 quindicies, paragrafo 1, le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui a quel paragrafo per accedere al VIS per l'identificazione di persone scomparse, rapite o identificate come vittime della tratta di esseri umani nei cui confronti esistono **fondati** motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca alla loro identificazione e/o alle indagini su casi specifici di tratta degli esseri umani. In queste circostanze le autorità designate possono interrogare il VIS con le impronte digitali di tali persone.

Emendamento

In deroga all'articolo 22 quindicies, paragrafo 1, le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui a quel paragrafo per accedere al VIS per l'identificazione di persone, **in particolare minori**, scomparse, rapite o identificate come vittime della tratta di esseri umani nei cui confronti esistono **seri** motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca alla loro identificazione e alle indagini su casi specifici di tratta degli esseri umani. In queste circostanze le autorità designate possono interrogare il VIS con le impronte digitali di tali persone.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 sexdecies – comma 2

Testo della Commissione

Qualora le impronte digitali di tali persone non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b).

Emendamento

Qualora le impronte digitali di tali persone non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b), **o all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a) e b).**

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Testo della Commissione

La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso a tutti i dati di cui **all'articolo 9** e ai dati di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4.

Emendamento

La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso a tutti i dati di cui **agli articoli 9, 22 quater o 22 quinquies** e ai dati di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, **o all'articolo 22 bis, paragrafo 3.**

Emendamento 223

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40**

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 septdecies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati o di una serie specifica di dati conservati nel VIS al punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 22 **duodecies, paragrafo 3.** Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto o dei punti di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 1, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

Emendamento

3. L'autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati o di una serie specifica di dati conservati nel VIS al punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 22 **terdecies, paragrafo 2.** Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto o dei punti di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 1, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 octodecies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri e Europol provvedono affinché tutti i trattamenti di dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati del VIS conformemente al capo III ter siano registrati o documentati per **verificare** l'ammissibilità della richiesta, monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati, nonché a fini di verifica interna.

Emendamento

1. Gli Stati membri e Europol provvedono affinché tutti i trattamenti di dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati del VIS conformemente al capo III ter siano registrati o documentati per **monitorare** l'ammissibilità della richiesta, monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati **e il possibile impatto sui diritti fondamentali**, nonché a fini di verifica interna.

Le registrazioni o la documentazione sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate due anni dopo la loro creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 octodecies – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794,

Emendamento

g) conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794

l'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.

oppure, se del caso, al regolamento (UE) 2018/1725, l'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.

Emendamento 226

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 octodecies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 50. L'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 che è competente a ***verificare l'ammissibilità della richiesta e*** monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati ha accesso a tali registrazioni, su propria richiesta, per l'adempimento delle proprie funzioni.

Emendamento

3. Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati, ***del monitoraggio dell'impatto sui diritti fondamentali*** e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 50. L'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 che è competente a monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati ha accesso a tali registrazioni, su propria richiesta, per l'adempimento delle proprie funzioni.

Emendamento 227

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 40

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 22 novodecies bis (nuovo)

Articolo 22 novodecies bis

**Protezione dei dati personali consultati
conformemente al capo III ter**

- 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili all'accesso al VIS effettuato dalle proprie autorità nazionali a norma del presente capo, anche per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati sono così consultati.**
- 2. L'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 monitora la legittimità dell'accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri a norma del presente capo, nonché la trasmissione di tali dati al VIS e viceversa. Si applica di conseguenza l'articolo 41, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.**
- 3. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento è effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/794 ed è sottoposto alla vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.**
- 4. I dati personali consultati nel VIS conformemente al presente capo sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.**
- 5. eu-LISA, le autorità designate, i punti di accesso centrale ed Europol conservano i registri delle interrogazioni di cui all'articolo 22 octodecies al fine di consentire all'autorità di controllo istituita ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 e al Garante europeo della protezione dei**

dati di monitorare la conformità del trattamento dei dati alle norme nazionali e dell'Unione sulla protezione dei dati. Ad eccezione dei dati archiviati a tal fine, i dati personali e i registri delle interrogazioni sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo 30 giorni, salvo se tali dati e registri sono necessari ai fini della specifica indagine penale in corso per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

Emendamento 228

Proposta di regolamento Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Modifiche della decisione 2004/512/CE

Emendamento

Abrogazione della decisione 2004/512/CE

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 Decisione 2004/512/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2004/512/CE è sostituito dal seguente:

"2. Il sistema d'informazione visti è basato su un'architettura centralizzata e

Emendamento

La decisione 2004/512/CE è abrogata. I riferimenti a detta decisione si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

consta dei seguenti elementi:

- a) l'archivio comune di dati di identità [di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità];*
- b) un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato "sistema centrale d'informazione visti" (VIS);*
- c) un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata "interfaccia nazionale" (NI-VIS), che assicura il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, o con un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;*
- d) un'infrastruttura di comunicazione tra il VIS e le interfacce nazionali;*
- e) un canale di comunicazione sicuro fra il VIS e il sistema centrale dell'EES;*
- f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito [dall'articolo 6 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], del servizio comune di confronto biometrico istituito [dall'articolo 12 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], dell'archivio comune di dati di identità istituito [dall'articolo 17 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], del rilevatore di identità multiple istituito [dall'articolo 25 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità];*
- g) un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità centrali competenti per i visti ("VIS Mail");*
- h) un portale per i vettori;*
- i) un servizio web sicuro che permette*

la comunicazione tra il VIS, da un lato, e il portale per i vettori e i sistemi internazionali (sistemi/banche dati di Interpol), dall'altro;

j) un archivio di dati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell'EES, delle interfacce uniformi nazionali dell'EES, del portale per i vettori dell'ETIAS, del servizio web dell'EES e dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES.”.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 oppure, alla prima domanda e successivamente almeno ogni 59 mesi a partire da quella, conformemente alle norme di cui all'articolo 13 del presente regolamento;

Emendamento

c) consente il rilevamento sul posto di un'immagine del volto alla prima domanda e successivamente almeno ogni 59 mesi a partire da quella, conformemente alle norme di cui all'articolo 13 del presente regolamento;

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 13 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione

- **una fotografia** rilevata sul posto **e in formato elettronico** al momento della domanda;

Emendamento

- **un'immagine del volto** rilevata sul posto al momento della domanda;

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Se le impronte digitali e una fotografia di qualità sufficiente sono state rilevate sul posto dal richiedente e inserite nel VIS nell'ambito di una domanda presentata meno di 59 mesi prima della data della nuova domanda, ***tali [dati] possono essere copiati*** nella domanda successiva.

Emendamento

Se le impronte digitali e una fotografia di qualità sufficiente sono state rilevate sul posto dal richiedente e inserite nel VIS nell'ambito di una domanda presentata meno di 59 mesi prima della data della nuova domanda, ***esse sono copiate*** nella domanda successiva.

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 – lettera c

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) bambini di età inferiore a sei anni;"

a) bambini di età inferiore a **12** anni e **persone di età superiore a 70** anni;

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera b

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 21 – paragrafo 3 bis – lettera a

Testo della Commissione

(a) nel SIS e nell'SLTD per verificare se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato **e se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un file del TDAWN di Interpol;**

Emendamento

(a) nel SIS e nell'SLTD per verificare se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato;

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera b

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 21 – paragrafo 3 bis – lettera g

Testo della Commissione

(g) **nel sistema ECRIS-TCN per verificare se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati in quella banca dati per reati di terrorismo e altri reati gravi;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 21 bis – paragrafo -1

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli indicatori di rischio specifici sono un algoritmo che permette la profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679 attraverso il confronto tra i dati registrati in un fascicolo relativo alla domanda e indicatori di rischio specifici relativi alla sicurezza, alla migrazione illegale o ad alti rischi epidemici. Gli indicatori di rischio specifici sono registrati nel VIS.

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 21 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***La valutazione del rischio*** per la sicurezza, di immigrazione illegale o ***dell'alto rischio epidemico è basata su*** quanto segue:

1. ***La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 51 bis al fine di definire ulteriormente i rischi*** per la sicurezza o di immigrazione illegale o ***l'alto rischio epidemico in base a*** quanto segue:

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 21 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis del regolamento VIS indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuto a un rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza *o per la salute pubblica* associato a *uno specifico gruppo di viaggiatori*;

Emendamento

(b) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis del regolamento VIS indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuto a un rischio di immigrazione illegale *o* per la sicurezza associato a *un richiedente*;

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 21 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *La Commissione adotta un atto di esecuzione con cui specifica i rischi di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

3. Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del paragrafo 2, sono stabiliti indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei seguenti dati:

Emendamento

3. Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del **presente regolamento e dell'atto delegato di cui al paragrafo 1**, sono stabiliti indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei seguenti dati:

Emendamento 240

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 21 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti per i visti utilizzano gli indicatori di rischio specifici nel valutare se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale, un rischio per la sicurezza degli Stati membri **o un alto rischio epidemico** conformemente all'articolo 21, paragrafo 1.

Emendamento

6. Le autorità competenti per i visti utilizzano gli indicatori di rischio specifici nel valutare se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale **o** un rischio per la sicurezza degli Stati membri conformemente all'articolo 21, paragrafo 1.

Emendamento 241

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 21 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione **riesamina** periodicamente i rischi specifici e gli indicatori di rischio specifici.

Emendamento

7. La Commissione **e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali riesaminano** periodicamente i rischi specifici e gli indicatori di rischio specifici.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 39

Testo in vigore

Articolo 39

Condotta del personale

1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.
2. Il personale consolare, ***nell'esercizio delle sue funzioni***, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi ***di*** sesso, razza od origine etnica,

Emendamento

4 bis) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

“Articolo 39

Condotta del personale ***e rispetto dei diritti fondamentali***

1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente. Il personale consolare rispetta pienamente la dignità umana ***nell'esercizio delle sue funzioni***.
2. ***Il personale consolare rispetta pienamente i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni.*** Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi ***quali*** sesso, razza od origine

religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.

etnica, *colore della pelle, origine sociale, caratteristiche genetiche, lingua, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita*, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali. *L'interesse superiore del minore è considerato preminente.*";

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 39 bis

Diritti fondamentali

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale. L'interesse superiore del minore è considerato preminente."

Emendamento 244

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 810/2009

Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 51 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 21 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato**

membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2

Regolamento (UE) n. 2017/2226

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori utilizzano il servizio web per verificare se un visto per soggiorno di breve durata è ancora valido, se è già stato utilizzato il numero di ingressi autorizzati o se il titolare ha raggiunto la durata massima del soggiorno autorizzato o, a seconda dei casi, se il visto è valido per il territorio del porto di destinazione del viaggio. I vettori forniscono i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Su tale base

Emendamento

3. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori utilizzano il servizio web per verificare se un visto per soggiorno di breve durata è ancora valido, se è già stato utilizzato il numero di ingressi autorizzati o se il titolare ha raggiunto la durata massima del soggiorno autorizzato o, a seconda dei casi, se il visto è valido per il territorio del porto di destinazione del viaggio. I vettori forniscono i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Su tale base

il servizio web fornisce ai vettori una risposta “OK/non OK”. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web. La risposta “OK/non OK” non può essere considerata un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.

il servizio web fornisce ai vettori una risposta “OK/non OK”. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web. La risposta “OK/non OK” non può essere considerata un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399. ***Nei casi in cui ai passeggeri non sia consentito l'imbarco a causa di un'interrogazione nel VIS, i vettori forniscono ai passeggeri tali informazioni e i mezzi necessari per esercitare i loro diritti di accesso ai dati personali conservati nel VIS nonché di rettifica e cancellazione degli stessi.***

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2017/2226

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Se necessario per inserire o aggiornare i dati della cartella di ingresso/uscita del titolare di visto, le autorità di frontiera possono estrarre dal VIS e importare nell'EES i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da c) a f), del presente regolamento conformemente all'articolo 8 del presente regolamento e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

Emendamento

2 bis) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se necessario per inserire o aggiornare i dati della cartella di ingresso/uscita del titolare di visto, le autorità di frontiera possono estrarre dal VIS e importare nell'EES i dati di cui all'articolo 16, ***paragrafo 1, lettera d), e*** paragrafo 2, lettere da c) a f), del presente regolamento conformemente all'articolo 8 del presente regolamento e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.";

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2017/2226

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Se necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornare l'immagine del volto di cui **all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e** all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), l'immagine del volto è rilevata sul posto.

Emendamento

2 ter) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornare l'immagine del volto di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), l'immagine del volto è rilevata sul posto.";

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2017/2226

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. **L'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), è estratta dal VIS e importata nell'EES.**";

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2 quinquies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 quinquies) all'articolo 15, il paragrafo 5 è soppresso;

5. Entro un periodo di due anni dall'entrata in funzione dell'EES la Commissione presenta una relazione sulle norme di qualità delle immagini del volto conservate nel VIS e se queste siano tali da consentire il confronto biometrico al fine di utilizzare le immagini del volto nel VIS alle frontiere e all'interno del territorio degli Stati membri per verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, senza conservare tali immagini del volto nell'EES. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è accompagnata, qualora considerata appropriata dalla Commissione, da proposte legislative, comprese proposte di modifica del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 767/2008 o di entrambi, per quanto riguarda l'uso delle immagini del volto di cittadini di paesi terzi conservate nel VIS ai fini di cui al presente paragrafo.

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 7 – punto 2

Regolamento 2018/XX sull'interoperabilità

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i dati di cui all'articolo 9, punto 4,

b) i dati di cui all'articolo 9, punto 4,

lettere a), **b) e c)**, e punti 5 e 6, all'articolo 22 quater, punto 2, lettere da a) a c bis), f) e g), e all'articolo 22 quinquies, lettere a), b), c), f) e g), del regolamento (CE) n. 767/2008;

lettere **da a) a c quater)**, e punti 5 e 6, all'articolo 22 quater, punto 2, lettere da a) a c bis), f) e g), e all'articolo 22 quinquies, lettere a), b), c), f) e g), del regolamento (CE) n. 767/2008;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere da ... [due anni dopo la data di entrata in vigore] ad eccezione delle disposizioni relative agli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 1, punti 6, 7, 26, 27, 33 e 35, all'articolo 3, punto 4, e all'articolo 4, punto 1, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Entro ... [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento della preparazione della piena attuazione del presente regolamento. La relazione contiene anche informazioni particolareggiate sulle spese sostenute e sugli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi.